

**SCUOLA AGRARIA DEL  
PARCO DI MONZA**

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO  
231/2001**

**aggiornato al 30 giugno 2019**

# INDICE

## PARTE GENERALE

### PRIMA SEZIONE

#### IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

|   |        |
|---|--------|
| 1.1 gli obiettivi   | pag. 1 |
| 1.2 gli autori dei reati  | pag. 2 |
| 1.3 i reati   | pag. 4 |
| 1.4 le ipotesi di esenzione dalla responsabilità dell'Ente: l'onere della<br>prova e il Modello di organizzazione, gestione e controllo | pag. 6 |
| 1.5 le sanzioni   | pag. 7 |
| 1.6 il procedimento e le disposizioni finali  | pag. 9 |

### SECONDA SEZIONE

#### IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

|   |         |
|---|---------|
| 2.1 la Scuola Agraria del Parco di Monza  | pag. 10 |
| 2.2 l'attività di formazione e di sostegno al lavoro  | pag. 12 |
| 2.3 la funzione del Modello   | pag. 16 |
| 2.4 i requisiti del Modello ai sensi di quanto previsto dalla norma                               | pag. 19 |
| 2.5 i principi generali ed elementi ispiratori del Modello<br>e coordinamento con il Codice Etico | pag. 20 |
| 2.6 la costruzione del Modello  | pag. 20 |
| 2.7 verifiche su adeguatezza del Modello, tempi<br>e modalità di aggiornamento e modifica         | pag. 23 |
| 2.8 formazione del personale, diffusione e informazione   | pag. 24 |

TERZA SEZIONE  
ORGANISMO DI VIGILANZA  
pagina 26

QUARTA SEZIONE  
SISTEMA DISCIPLINARE: SANZIONI DISCIPLINARI, TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO  
Pagina 29

## **PARTE SPECIALE**

Pagina 35

### PRIMA SEZIONE

i reati contro la Pubblica Amministrazione pag. 36

### SECONDA SEZIONE

delitti informatici e trattamento illecito di dati pag. 43

### TERZA SEZIONE

delitti di criminalità organizzata pag. 45

### QUARTA SEZIONE

i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo pag. 45

### QUINTA SEZIONE

delitti contro l'industria e il commercio pag. 46

### SESTA SEZIONE

i reati societari pag. 46

#### SETTIMA SEZIONE

i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico  
e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili pag. 49

#### OTTAVA SEZIONE

i delitti contro la personalità individuale pag. 50

#### NONA SEZIONE

gli abusi di mercato pag. 50

#### DECIMA SEZIONE

omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle  
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro pag. 52

#### UNDICESIMA SEZIONE

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita pag. 55

#### DODICESIMA SEZIONE

delitti in materia di violazione del diritto d'autore pag. 56

#### TREDICESIMA SEZIONE

induzione a non rendere dichiarazioni  
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria pag. 57

#### QUATTORDICESIMA SEZIONE

reati ambientali pag. 57

#### QUINDICESIMA SEZIONE

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare pag. 58

SEDICESIMA SEZIONE

razzismo e xenofobia

pag. 59

DICIASSETTESIMA SEZIONE

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi  
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

pag. 59

**ALLEGATO 1**

**IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGISLATIVO**

pagina 60

**ALLEGATO 2**

**LE IPOTESI DI REATO PREVISTE DAL DECRETO**

pagina 118

# **PARTE GENERALE**

## **PRIMA SEZIONE**

### **IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001**

#### **1.1 GLI OBIETTIVI**

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, adeguando la normativa interna alle convenzioni internazionali cui l'Italia aveva aderito.

La norma prevede la responsabilità amministrativa diretta di persone giuridiche, società e associazioni, nel caso in cui i soggetti che agiscono in nome e per conto degli enti di cui sopra commettano i reati – presupposto tassativamente indicati nel testo di legge, nell'interesse esclusivo o concorrente dell'ente, ovvero semplicemente a suo vantaggio.

La presenza di uno dei due requisiti consente l'imputabilità dell'ente: non soltanto, quindi, quando il comportamento illecito abbia fatto trarre all'ente un vantaggio, patrimoniale o meno (non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico), ma anche quando il soggetto, nel commettere il reato, abbia perseguito l'interesse dell'ente, pure in assenza di un risultato positivo e concreto.

Il requisito dell'interesse sussiste quando l'autore del reato tiene un comportamento finalizzato a fare ottenere all'ente un vantaggio, o in termini di lucro in senso stretto (aumento del patrimonio, del reddito o dell'utile), oppure in termini di obiettivi desiderabili sotto un profilo economico, sebbene non immediatamente traducibili in lucro (ad esempio un aumento della crescita dell'impresa o una diminuzione dei costi della stessa).

Il vantaggio invece potrebbe anche tradursi nell'acquisizione di utilità non direttamente percepibili in senso patrimoniale.

Il perseguimento dell'interesse dell'ente caratterizza la condotta della persona fisica con una connotazione prettamente soggettiva, riferita alla volontà dell'autore del reato, ed è sufficiente che questa volontà sussista al momento del compimento del fatto: il soggetto deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente (verifica ex ante). Viceversa, l'esistenza di un vantaggio, inteso quale beneficio, di cui l'ente potrebbe beneficiare anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, va verificata ex post, valutando soltanto il risultato effettivo della condotta criminosa: l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore (la connotazione è quindi di tipo oggettivo).

Nel caso in cui il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarebbe responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito. Quando il soggetto agisca perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarebbe passibile di sanzione, con attenuazione nel caso in cui l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente risulti prevalente, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella penale, e dunque personale, della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto-reato.

La finalità della norma è quella di sanzionare l'ente nell'ipotesi di compimento di un reato che sia collegabile allo stesso su di un piano oggettivo (quando cioè il reato sia commesso dalle categorie di persone indicate), ma solo se e quando, come meglio vedremo nel successivo paragrafo 1.4, il reato costituisce anche espressione della politica aziendale o, quanto meno, deriva da una colpa di organizzazione.

## **1.2 GLI AUTORI DEI REATI**

Il Decreto in esame, all'art. 5, individua le categorie di soggetti il cui comportamento illecito potrebbe determinare la responsabilità dell'ente:

**a.** soggetti in posizione apicale, cioè collocati ai vertici dell'organizzazione dell'ente, ovvero coloro i quali rivestono funzioni di

rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;

**b.** soggetti in posizione subordinata, cioè persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui sopra e che, nell'ambito dei compiti ad essi devoluti, svolgono attività destinate a riversarsi nella sfera giuridica dell'ente stesso.

La norma quindi collega la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati non da parte di qualunque soggetto rientrante nell'organigramma dell'impresa, bensì soltanto di chi ha una particolare qualifica o svolge determinati compiti, anche in via di fatto; è esclusa la responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato sia controllato solo indirettamente dal soggetto in posizione apicale.

Il criterio determinante al fine di individuare l'imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente è il rapporto funzionale, che lega l'autore (persona fisica) del reato all'ente: il Legislatore non dà rilievo alle qualifiche formalmente attribuite bensì alle funzioni effettivamente svolte.

I soggetti indicati dalla lettera a) sono pertanto coloro che rivestono funzioni di vertice nell'organizzazione aziendale, per i quali il legislatore ha utilizzato una formula elastica, idonea a ricomprendere una pluralità di individui, accomunati dalla condizione di esercitare un dominio sull'ente, quali gli Amministratori, i Direttori Generali, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione, i direttori di stabilimento e gli institori.

I soggetti di cui alla lettera b) sono i lavoratori dipendenti, i procuratori, i commessi, gli agenti, i collaboratori, i fornitori e gli altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'impresa.

In merito, vi sono peraltro da segnalare in dottrina e in giurisprudenza posizioni diverse: da un lato chi interpreta estensivamente la lettera di legge e annovera in tale categoria tutti coloro i quali, anche agenti o collaboratori esterni, si trovino sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale e comunque tutti i soggetti inseriti nell'organigramma aziendale; dall'altra parte, vi è invece chi ritiene che in questa seconda categoria non possano rientrare i

collaboratori esterni, in quanto l'autonomia di tali soggetti non consentirebbe di estendere loro i modelli organizzativi della società mandante, nè di effettuare attività di controllo nei loro riguardi.

Come meglio si vedrà nel paragrafo 1.4, a seconda che il soggetto che materialmente ha commesso il fatto previsto quale reato sia in posizione apicale o subordinata, variano l'onere della prova e i criteri di esclusione della responsabilità dell'ente nel cui interesse lo stesso ha agito.

E' il caso di sottolineare che l'ente è responsabile financo quando il soggetto non è identificato o non è imputabile, o il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Sul punto, vi è peraltro da rilevare la contraddizione che sussiste tra l'affermazione della responsabilità dell'ente in caso di autore non identificato ed altre previsioni dello stesso testo.

In particolare, non è dato di comprendere come possa ravvisarsi responsabilità in capo all'ente in caso di mancata identificazione dell'autore materiale del reato, quando l'individuazione dei soggetti attivi, ai sensi dell'art. 5 della norma, costituisce il presupposto per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti.

Inoltre, poiché la norma prevede la responsabilità dell'ente soltanto quando i soggetti abbiano agito a vantaggio o nell'interesse dello stesso, escludendola nelle ipotesi di azione a vantaggio o nell'interesse proprio o di terzi, se l'autore del fatto non è identificato, risulta conseguentemente impossibile comprendere quali possano essere state le finalità che lo hanno spinto ad agire.

### **1.31 REATI**

I reati con riferimento ai quali potrebbe configurarsi la responsabilità dell'ente, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo 231/01, come integrato da numerosi provvedimenti successivi alla sua emanazione, sono raggruppabili in alcune categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto 231/01)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)
- alcune fattispecie di reati societari (art. 25-ter)
- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater e 25-quater. 1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- abusi di mercato (art. 25-sexies)
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25 septies)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- reati ambientali (art. 25 undecies)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)

Nell'allegato due del presente documento sono riportati gli articoli del Codice Penale, del Codice Civile e delle leggi che prevedono le fattispecie di reato richiamate dal Decreto legislativo 231/01, mentre nella parte speciale si valuta e analizza il rischio che all'interno della Scuola Agraria i suddetti reati possano essere perpetrati in condizioni e con le modalità previste nel Decreto, con l'indicazione delle misure e dei protocolli d'azione da seguire ad evitare la commissione dei reati stessi.

#### **1.4 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE: L'ONERE DELLA PROVA E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.**

Quando i reati sono commessi dai soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se dimostra che:

- prima della commissione del fatto, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di gestione idonei a prevenire reati quali quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, cioè agire con la specifica intenzione di violare coscientemente il modello organizzativo, per un fine contrario a quello protetto dalla norma;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui sopra.

Pertanto, quando l'autore del reato è in posizione dirigenziale, si ha un'inversione dell'onere probatorio ed è l'ente a dover dimostrare di non essere responsabile, avendo adottato le misure previste dall'art. 6 del Decreto Legislativo. Questa presunzione di responsabilità dell'ente si giustifica considerando il fatto che i soggetti in posizione apicale sono quelli che meglio conoscono la realtà aziendale, compresi quindi la strategia ed il Codice Etico seguiti dall'azienda stessa, e il fondamento della responsabilità dell'ente viene individuato nella generica colpa da organizzazione, con attribuzione automatica ed oggettiva della colpevolezza, salva la prova liberatoria.

Quando i reati sono commessi da dipendenti, è invece l'Autorità Giudiziaria a dover assolvere l'onere probatorio, dimostrando la colpa "organizzativa" dell'ente, cioè che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ovvero dall'inefficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 231/01.

La norma prevede infatti esplicitamente l'esclusione della colpa dell'ente per

l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza quando lo stesso, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di gestione che preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, grazie ad una verifica periodica e ad un adeguato sistema disciplinare.

Se il reato viene commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, allora il modello funziona in sé come esimente della responsabilità.

Naturalmente, l'efficacia del modello deve essere valutata ex ante, e non ex post, rispetto agli illeciti commessi.

In conclusione, quindi, l'adozione e l'effettiva attuazione di modelli comportamentali, calibrati sul rischio-reato proprio della singola realtà della persona giuridica, società o associazione, e volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati, garantirebbe all'ente di andare esente da responsabilità, se il modello fosse adottato prima della commissione dell'illecito, ovvero di vedersi ridurre l'applicazione delle sanzioni previste, nel caso in cui il modello fosse adottato successivamente alla commissione del reato, ma entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

## **1.5 LE SANZIONI**

L'apparato sanzionatorio predisposto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha l'intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro diversi tipi di sanzione, che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione.

Le sanzioni previste dalla normativa in esame a carico degli enti sono:

- sanzioni amministrative pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza

Le sanzioni pecuniarie e la confisca del prezzo o del profitto del reato sono sempre applicate; nei casi di particolare gravità, ad esse si affiancano quelle interdittive, che possono essere irrogate congiuntamente alla pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è determinata secondo il sistema, innovativo, delle "quote": per ogni reato, infatti, la norma prevede l'applicazione di un numero di "quote" indicato, per ogni singola fattispecie, tra un minimo e un massimo, che si assesta tra le 100 e le 1.000 quote, e che può avere un valore che oscilla dai 258,00 ai 1.549,00 euro, sanzioni pecuniarie che il Giudice dovrà commisurare al caso concreto, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, con la finalità di adattare la sanzione al caso di specie ed assicurarne la massima efficacia specialpreventiva.

Le sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi, sono irrogate dal Giudice soltanto nei casi in cui i reati indicati le prevedano espressamente, nel caso di reiterazione degli illeciti ovvero quando l'ente abbia tratto un profitto rilevante ed il fatto sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o, se commesso da soggetti dipendenti, sia stato determinato da gravi carenze organizzative.

Anche per quanto concerne le sanzioni interdittive, la finalità della norma è quella di portare all'applicazione della sanzione che, in relazione all'attività dell'ente, sia la più idonea a prevenire il compimento di altri illeciti quali quello realizzato.

La pubblicazione della sentenza, disposta -come detto- facoltativamente, in aggiunta alle sanzioni interdittive, sarà disposta quando il Giudice la ritenga utile nell'ottica della repressione del fatto accertato e della prevenzione rispetto alla futura commissione di illeciti dello stesso tipo.

La sentenza è pubblicata una sola volta per estratto o per intero in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

La confisca, obbligatoria in caso di condanna, ha ad oggetto sia il prezzo del reato (il denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato), sia il profitto dello stesso (l'utilità economica immediata ricavata dal fatto reato), e può essere disposta

anche per equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

La messa a disposizione dei beni da sottoporre a confisca è indicata quale una delle condotte riparatorie atte a ridurre l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma.

### **1.6 IL PROCEDIMENTO E LE DISPOSIZIONI FINALI.**

Dopo aver elencato i reati che determinano il sorgere della responsabilità degli enti, la norma, al capo II, esamina le conseguenze delle vicende modificative legate all'ente, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Il capo terzo del Decreto prevede che al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applichino, oltre alle norme dallo stesso previste, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge attuativa, parificando la posizione dell'ente a quella di imputato.

Quindi, salvo casi particolari, il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende, e la competenza a conoscerne spetterà naturalmente al giudice penale competente per i reati "presupposto".

Il giudice penale opera l'accertamento della responsabilità della società verificando la sussistenza del reato, presupposto per la responsabilità della società, e l'idoneità dei modelli organizzativi adottati, con possibilità di applicare misure cautelari, il cui scopo è quello di anticipare ad una fase preliminare del procedimento le misure interdittive, che potrebbero essere inefficaci se applicate soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'esigenza è quella di paralizzare o ridurre l'attività dell'ente, quando la prosecuzione potrebbe aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, e l'applicazione è subordinata all'esistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente e il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

## **SECONDA SEZIONE**

### **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

#### **2.1 LA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA**

La Scuola Agraria del Parco di Monza è un ente morale senza scopo di lucro con sede nella Cascina Frutteto all'interno del Parco di Monza, in viale Cavriga n. 3, ed opera prevalentemente sul territorio lombardo.

Scopo statutario è di contribuire alla crescita tecnica e culturale ed alla valorizzazione dei settori agricoltura, verde ornamentale, parchi storici e paesaggi, arboricoltura e vivaismo, ecologia, ambiente ed energie rinnovabili.

Le attività svolte dalla Scuola nel perseguimento dei suddetti scopi sono:

- Preparazione e gestione di corsi di formazione continua, aggiornamento, qualifica, specializzazione professionale, anche a distanza;
- Attività di formazione continua in sanità;
- Attività di orientamento professionale e servizi di accompagnamento al lavoro;
- Attività di ricerca e sperimentazione;
- Attività finalizzata alla salvaguardia ed al miglioramento dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio;
- Attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di altri enti pubblici o privati, consorzi e associazioni, salvo quelle riservate a professionisti iscritti a specifici Albi;
- Attività di informazione e divulgazione, rivolte al mondo professionale e al pubblico;
- Attività didattico-ricreative a scopo agrituristico, sociale, di educazione ambientale e di terapia orticolturale;
- Attività di sostegno a persone disabili e svantaggiate;
- Attività di valorizzazione enogastronomica, con particolare attenzione alla produzione e somministrazione di prodotti agroalimentari del territorio;

- Attività previste dall'art. 2135 del Codice Civile relative all'imprenditore agricolo;
- Attività editoriali anche attraverso internet, nei limiti di quanto imposto dalla normativa vigente;
- Organizzazione di mostre, fiere, seminari e convegni;
- Iniziative di supporto alla certificazione della qualità dei prodotti e dei servizi;
- Qualsiasi altra iniziativa utile al perseguimento dello scopo statutario.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Scuola, pur senza perseguire alcuno scopo di lucro, può svolgere attività di tipo professionale o commerciale, promuovere o partecipare a consorzi, cooperative, associazioni e società, e attivare collaborazioni con altri enti pubblici o privati con scopi e attività in linea con quelle della Scuola.

Le risorse della Scuola derivano da contributi di enti pubblici e persone fisiche o giuridiche che condividono i programmi statuari della Scuola, i ricavi delle sue attività, anche inerenti ai servizi convittuali, e della vendita di miele, frutta e verdura –prodotte nell'ambito dell'attività didattica e di formazione-, nonché le rendite e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio.

Gli organi della Scuola Agraria sono l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo e revisione.

L'Assemblea dei partecipanti è composta di diritto dai dipendenti della Scuola e da persone fisiche, società, associazioni, fondazioni ed enti pubblici e privati che condividono le finalità della Scuola e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici e non.

L'Assemblea è convocata periodicamente ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, è presieduta dal Presidente dalla stessa nominato con diritto di partecipazione, intervento e voto di ogni partecipante.

E' un organo consultivo in merito a bilancio, attività e programmi della Scuola e nomina due membri del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo e revisione.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di tre a un numero di sette membri, designati dall'Assemblea dei partecipanti, dal Comune di Monza

e da altri Enti terzi vicini alla Scuola per scopi ed attività.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con facoltà di delegare i suoi poteri a Presidente, vice Presidente o Consiglieri ed invitare esperti in caso di necessità di particolari pareri consultivi.

Il Presidente, eletto al suo interno, ha la rappresentanza legale dell'ente ed esercita tutti i poteri attinenti all'amministrazione ordinaria della Scuola.

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sviluppa i progetti da proporre al Consiglio, ricerca i fondi necessari per le iniziative della Scuola, redige il bilancio, stipula convenzioni e contratti con soggetti terzi e sovrintende alla gestione del personale, all'attività della Scuola e alla tenuta della contabilità.

L'Organo di controllo, eletto dall'Assemblea dei partecipanti a sua discrezione, vigila sul rispetto della legge, dello Statuto e su corretta Amministrazione e concreto funzionamento della Scuola.

L'Organo di revisione, la cui nomina da parte dell'Assemblea dei partecipanti è invece obbligatoria, riscontra la gestione finanziaria, verificando la regolare tenuta della cassa e delle scritture contabili.

L'esercizio finanziario della Scuola Agraria coincide con l'anno solare; il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Revisore dei Conti, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio di previsione relativo alla gestione dell'anno in corso.

## **2.2 L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI SOSTEGNO AL LAVORO**

La Scuola Agraria del Parco di Monza svolge principalmente attività di formazione, progettando interventi formativi ed erogando servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento e sostegno al lavoro nel settore agricolo e del verde ornamentale.

Taluni corsi sono a finanziamento pubblico ed altri eventi formativi sono a pagamento.

L'attività di progettazione, organizzazione e conduzione degli eventi formativi è dettagliatamente descritta e schematizzata nelle procedure allegate

al Manuale della Qualità, redatto in conformità alla norma UNI EN ISO 9000:2005 e 9001:2008 e periodicamente oggetto di aggiornamento e revisione.

La fase di pianificazione dei corsi, prevista dalla procedura allegata al Manuale della Qualità, si applica a tutti i corsi erogati dalla Scuola Agraria, inclusi quelli a finanziamento pubblico.

La progettazione degli eventi formativi nasce da intuizioni, stimoli del mercato, pubblicazioni e proposte di dipendenti, ex allievi, docenti, corsisti ed esterni, che partecipano alla fase dell'ideazione.

Sin dalla prima fase di proposta del corso, tutto viene registrato su supporto cartaceo.

Se la proposta viene valutata positivamente dal Direttore, questi attribuisce ad un incaricato la progettazione di massima, fase in cui vengono definiti e verificati gli elementi necessari per la configurazione del corso.

Il progetto di massima, su apposita modulistica, viene riesaminato e approvato dal Direttore ed inserito dall'incaricato della progettazione in un fascicolo contenente tutta la documentazione esistente, ove verranno raccolti tutti gli ulteriori e successivi documenti.

A questo punto il corso viene pubblicizzato, e si aprono le iscrizioni, di cui alla specifica procedura allegata al Manuale della Qualità.

I corsi e le attività della Scuola vengono pubblicizzate attraverso internet, comunicati stampa, inserzioni su quotidiani, periodici e riviste del settore, depliant, poster, fax, e.mails ed offerte "dirette" in presenza.

Tale attività viene gestita da diversi soggetti all'interno della Scuola Agraria: il Direttore decide come pubblicizzare il corso o l'attività istituzionale e comunica le linee all'incaricato della comunicazione, che redige i testi poi valutati insieme al Direttore; dopo l'approvazione delle bozze da parte del Direttore l'incaricato alla comunicazione attua quanto stabilito in merito alla pubblicazione.

I clienti contattano la segreteria che fornisce delucidazioni sul corso ed il modulo di iscrizione.

Tale attività, comprese le comunicazioni ai corsisti e l'inserimento dei relativi dati nel database AGRARIANET, viene gestita dalla Segreteria e dal Direttore.

I pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario, così come nel

caso in cui i corsisti frequentino il convitto e la mensa.

Alla fase di progettazione di massima segue la progettazione in dettaglio, fase in cui vengono stabiliti gli elementi di dettaglio da parte dell'incaricato della progettazione, con consultazione e supervisione del Direttore.

Il responsabile del corso lo progetta compilando apposito modulo di progettazione, contenente specifiche informazioni.

Quanto progettato viene verificato e formalizzato dall'incaricato alla progettazione e riesaminato dal Direttore, con eventuali successive revisioni, sino all'approvazione definitiva, dopo la quale viene definito il calendario dei corsi.

Quando la Scuola Agraria riceve da soggetti o enti esterni la proposta per lo svolgimento di un corso, la progettazione e la successiva fase di approvazione e di relazione col cliente vengono gestite dal Direttore unitamente al Responsabile dei processi o al Coordinatore Didattico.

Tutto il materiale e i documenti inerenti il corso, sia nel caso di accordo che in caso di mancata accettazione, vengono conservati in appositi fascicoli.

Nel caso dei corsi del Fondo Sociale Europeo e analoghi, o convenzionati con Regione Lombardia o altri enti pubblici, la progettazione, ad opera del progettista, su incarico del Direttore, si esegue sulla modulistica dell'ente finanziatore, e il corso viene validato o archiviato su decisione dell'ente stesso.

Il responsabile del corso, attraverso ed in collaborazione con la Segreteria, gestisce l'erogazione del corso, assicurandone lo svolgimento conformemente al progetto, raccogliendo le eventuali richieste di corsisti e docenti e distribuendo materiale e documentazione sul corso.

Il responsabile o la segreteria, al termine dell'evento, consegnano le schede valutative, che vengono inserite nella cartella del corso, ed esaminate dal responsabile del corso, come indicato nella specifica procedura allegata al Manuale della Qualità.

Nel caso in cui debbano essere effettuate delle modifiche ai corsi in fase di esecuzione, sostanziali o meno, le stesse sono decise dal responsabile del corso con la supervisione del Direttore, ovvero direttamente concordate dal responsabile del corso con docenti e corsisti, e comunque rese note a Direttore e Segreteria, secondo le procedure elaborate nel Manuale della Qualità.

Lo specifico allegato al Manuale della Qualità prevede che tutto il materiale, didattico o meno, relativo al corso venga codificato e conservato a cura del responsabile dell'archiviazione del materiale didattico.

Anche la scelta dei fornitori di beni e servizi, compresi i docenti, è oggetto di apposite procedure, come delineate nel Manuale della Qualità e nelle Istruzioni Operative Selezione fornitori non docenti, che specificano i criteri e i parametri di valutazione, oltre che precisi step da seguire per gli approvvigionamenti.

Gli acquisti di servizi e materiali vengono effettuati solo presso fornitori inseriti in apposito elenco, previa verifica della rispondenza del fornitore ai requisiti richiesti da parte del Direttore.

La cartella relativa al singolo fornitore comprende il verbale di valutazione ed i risultati di eventuali ispezioni, e viene annualmente rivista dall'amministrazione.

Come dettagliato nelle Istruzioni Operative, all'esito della valutazione di una articolata serie di parametri, il fornitore ottiene un punteggio; il soggetto certificatore redigerà apposito modulo con l'indicazione delle valutazioni e il Direttore decide se inserire o meno il nominativo nell'elenco dei fornitori della Scuola.

Le richieste di acquisto di materiali o servizi vengono inoltrate verbalmente dal richiedente all'amministrazione che compila l'ordine, firmato per verifica anche dal richiedente e per approvazione dal responsabile dell'amministrazione.

L'ordine contiene tutte le specifiche ed al ricevimento le forniture vengono controllate; l'esito viene formalizzato su un modulo e, in caso di non conformità, se ne fa segnalazione al Direttore per l'eventuale eliminazione del fornitore dall'elenco.

Anche per i fornitori di beni e servizi è prevista la tenuta di idonea documentazione cartacea con modulistica relativa ad ogni singola fase di scelta, valutazione, trattativa e post vendita.

Per quanto riguarda il corpo docente, quando il Direttore o un progettista vengono a conoscenza del nominativo di un potenziale docente, ne acquisiscono informazioni di interesse mediante curriculum vitae, pubblicazioni, colloqui conoscitivi o opinioni da parte di colleghi, per poi confrontare i dati raccolti con quanto richiesto dalle credenziali di cui alle linee guida della Regione Lombardia

e delle specifiche del corso.

L'amministrazione costituisce il fascicolo personale, contenente tutta la documentazione ed eventuali annotazioni del Direttore e del responsabile del corso, che valuta le prime esperienze di docenza.

L'archivio docenti viene aggiornato con le notazioni di rilievo sia positive che negative, e si registreranno eventuali azioni correttive, tra cui l'eliminazione del nominativo dall'elenco.

La Scuola Agraria del Parco di Monza svolge anche attività di orientamento e di accompagnamento e sostegno al lavoro, ovvero sia un sistema informativo cartaceo e multimediale su opportunità di formazione e di lavoro.

L'attività di consulenza orientativa e il servizio di bilancio delle competenze sono svolte dagli orientatori, con l'ausilio della segreteria.

Quale ente accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione e i servizi al lavoro, la Scuola Agraria eroga i servizi Dote Formazione e Dote Lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli utenti che ne facciano richiesta.

Attraverso la procedura dettagliatamente indicata negli allegati al Manuale della Qualità, l'utente, usufruendo delle doti erogate dalla Regione Lombardia, può seguire un corso di formazione ovvero essere seguito nell'inserimento al lavoro.

Le procedure prevedono un percorso distinto in varie fasi, ognuna delle quali è gestita da diversi uffici e diverso personale, nonché la formazione di un fascicolo per ogni utente, all'interno del quale vengono conservati tutti i dati e i documenti relativi al percorso formativo, ivi compresi gli aggiornamenti e le rendicontazioni per la Regione Lombardia.

### **2.3 LA FUNZIONE DEL MODELLO**

La Scuola Agraria del Parco di Monza, al fine di assicurare correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, ha ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/01, successive integrazioni e modifiche.

Tale documento ha lo scopo di divulgare i principi ispiratori dell'ente e di creare un'organizzazione dotata di misure comportamentali specifiche e di procedure d'azione standardizzate, così da garantire che ogni operazione,

transazione e azione compiuta al suo interno possa essere verificabile, documentata, congrua e coerente, in linea con le prescrizioni della normativa vigente i principi deontologici riassunti nel Codice Etico.

Seppure l'adozione del Modello non sia obbligatoria, la Scuola ha comunque reputato opportuno procedere alla sua creazione, oltre che per andare esente dalla responsabilità prevista dalla normativa in analisi, soprattutto perché lo stesso costituisce un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, collaboratori e partners), affinché questi, nell'espletamento delle proprie attività, seguano comportamenti corretti e trasparenti, consoni ai valori etico-sociali cui si ispira l'Ente, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'adozione e l'esauriente attuazione del Modello, consentendo di prevenire la commissione di reati, persegue altresì il fine di salvaguardare e di mantenere intatta la reputazione dell'Ente ed è un segnale di valorizzazione dei principi di trasparenza, eticità aziendale, correttezza, rispetto delle regole.

Da una parte il Modello persegue l'obiettivo primario di impedire la commissione dei reati e di preservare la Scuola Agraria dall'applicazione di sanzioni, dall'altra parte si prefigge obiettivi secondari che, migliorando la cultura aziendale, riducendo sprechi e disfunzioni, creano valore per l'Ente, a beneficio di tutti coloro i quali con esso interagiscono.

Obiettivo primario e obiettivi secondari sono peraltro funzionali al perseguimento dell'obiettivo supremo, cioè la massimizzazione e la protezione del valore della Scuola Agraria.

L'efficace e costante attuazione del Modello costituisce l'esimente dalla responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001: come già visto nella precedente sezione, al capitolo 1.4, la norma attribuisce un valore scriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo, nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organo dirigente.

Più specificamente, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero dell'Ente nel caso di adozione ed efficace attuazione del Modello prima del compimento del reato, unitamente ad

un'adeguata vigilanza su aggiornamento, funzionamento ed efficacia dello stesso, quando i soggetti hanno agito eludendone fraudolentemente le prescrizioni.

Quando invece il fatto è commesso da soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 ritiene sufficiente, per l'esonero dell'Ente da responsabilità, che questi abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Oltre a garantire l'esonero dell'Ente da ogni responsabilità nel caso di adozione preventiva alla commissione del fatto, il Decreto, al successivo art. 12, prevede la riduzione della sanzione pecuniaria applicabile quando questi abbia adottato un efficace Modello successivamente al compimento del fatto, ma anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il Modello ha quindi la finalità, in primo luogo, di individuare, nell'ambito dell'attività dell'ente, le aree di rischio, cioè le attività c.d. sensibili, durante lo svolgimento delle quali potrebbero essere commessi i reati che la norma punisce, e quindi di creare dei protocolli d'azione relativi alla formazione e all'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi-reati da prevenire, finalizzati ad evitare, o ridurre al minimo, la possibilità che i destinatari della norma pongano in essere condotte illegali.

I Modelli, anche individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie, delineano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e verificare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta divisione delle funzioni e assicurando che venga realmente attuata la struttura organizzativa prevista.

Il Modello, unitamente al Codice Etico, mira quindi a ribadire i principi etico sociali dell'ente, il quale, indipendentemente dalle finalità dell'azione, non tollera comportamenti contrari alla legge o al Codice Etico e a determinare in capo a tutti coloro che operano in nome e per conto della Scuola Agraria la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'ente.

Infine, il Modello, grazie alla previsione del monitoraggio costante delle aree

di attività a rischio, consente alla Scuola di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

La finalità del Modello è quindi quella di radicare in dipendenti, organi sociali, consulenti, collaboratori interni ed esterni e partners, che operino per conto o nell'interesse della Scuola Agraria (cioè i possibili autori dei reati, meglio specificati nella precedente sezione, capitolo 1.2) il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli, e cioè, in altre parole, il rispetto del Modello adottato, e la consapevolezza del suo valore sociale al fine di prevenire i reati.

I destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, devono attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, alle previsioni dello Statuto sociale, al Codice Etico ed alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **2.4 I REQUISITI DEL MODELLO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMA**

Gli artt. 6 e 7 indicano il contenuto e le finalità del Modello:

*a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (attività sensibili);*

*b) prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

*c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

*d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

*e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio .....*

*L'efficace attuazione del Modello richiede:*

*a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando*

*intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*

*b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Il Modello deve quindi prevedere, per ogni attività posta in essere dall'ente, il controllo dei flussi finanziari, della documentazione, dei collaboratori esterni e dei sistemi informativi.

I principi e le linee guida del Modello, predisposto sulla base di quanto previsto dal Decreto, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e di attuarlo, aggiornarlo ed adeguarlo, ove necessario.

## **2.5 PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO - COORDINAMENTO CON IL CODICE ETICO**

Il Modello, come detto, deve contenere i requisiti indicati specificamente dal D. L. ivo n. 231/01 ed è adottato al fine di costruire un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, per evitare la commissione dei reati contemplati dalla norma.

L'ente, con le modalità meglio indicate nel successivo capitolo 2.7, si impegna ad effettuare attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel presente Modello.

La Scuola Agraria del Parco di Monza, coerentemente con l'impegno di legalità, riflesso anche nel Codice Etico, ritiene di imporre espressamente l'osservanza della legge, ed è pertanto compito di ciascuno conoscere ed osservare le norme di legge, in particolare quelle attinenti al proprio settore di attività.

## **2.6 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

La Scuola Agraria del Parco di Monza ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto L. ivo n. 231/01, dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate da ultimo nel marzo 2014, e dalle

Linee Guida della Regione Lombardia per gli enti che erogano servizi nella filiera istruzione, formazione e lavoro.

Dopo aver identificato le condotte concrete che configurano i reati previsti dal Decreto (si legga l'allegato 2 del presente documento), è stata analizzata l'organizzazione dell'ente, al fine di individuare le attività sensibili, le conseguenti aree di rischio e i meccanismi di controllo già esistenti.

Dopo aver individuato le attività a rischio -c.d. mappatura del rischio-, tenendo conto della storia dell'ente sono stati valutati l'adeguatezza delle procedure e dei controlli già esistenti e dei soggetti interessati al processo operativo o al controllo dell'attività.

Per ogni area di rischio sono stati elaborati protocolli di prevenzione sottoposti ad una costante azione di controllo che regolamentano nel modo più efficace possibile le attività passibili di rischio reato.

Il sistema di controlli preventivi deve infatti garantire che i rischi di commissione di reati siano ridotti a un livello accettabile che, secondo Confindustria, è tale quando, all'esito della valutazione costi-benefici, i controlli aggiuntivi non costano più della risorsa da proteggere.

Tali regole, presidiate da apposite sanzioni adeguate a perseguire le violazioni e a garantire l'effettiva attuazione del sistema organizzativo, devono permettere di individuare:

- i soggetti a cui è rimessa l'adozione delle decisioni;
- i parametri a cui questi devono attenersi nel compiere le scelte di cui sono responsabili;
- le regole da applicare per documentare i contatti tra i membri dell'ente e l'esterno;
- le regole da applicare per documentare le proposte ed ogni singola fase della delibera e dell'attuazione delle decisioni degli organi dell'ente;
- le concrete modalità e i sistemi da adottare per evitare il compimento di atti vietati.

Il sistema qui delineato si completa poi con la previsione di idonei incontri di formazione dei destinatari del Modello, l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dall'ente e l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficacia, sulla coerenza con gli obiettivi e sul corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento periodico.

Riassumendo, in concreto, La Scuola Agraria del Parco di Monza ha voluto:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisse i principi di comportamento
- dotarsi di una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente e regolamentare lo svolgimento delle attività, affinché vi sia separazione dei poteri, cioè separazione tra la fase di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione e controllo delle operazioni afferenti le attività sensibili, in quanto nessuno può gestire in autonomia un intero processo
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite affinché solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere obbligazioni verso terzi in nome e per conto dell'ente
- creare un sistema di controllo: ogni operazione, transazione ed azione deve essere tracciabile, verificabile e adeguatamente documentata, in modo da facilitare i controlli e fornire adeguata evidenza
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di reati
- costituire un Organismo di Vigilanza dotato della necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta, caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, che valuti l'adeguatezza del Modello, vigili sul suo funzionamento e ne curi l'aggiornamento, operando con continuità di azione ed avvalendosi della stretta collaborazione dei soggetti aziendali
- garantire un sistema di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei

diversi soggetti coinvolti nelle attività "sensibili", sia periodico (riunione informativa), sia per segnalare di volta in volta le anomalie o le atipicità riscontrate, e rilevanti ai fini del Modello (obbligo informativo esteso a tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente) e conseguente documentazione dei controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio
- responsabilizzare i soggetti dell'ente incaricati dello svolgimento di una funzione
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti.

## **2.7 VERIFICHE SU ADEGUATEZZA DEL MODELLO, TEMPI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA**

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, lettera b, del Decreto, la Scuola Agraria del Parco di Monza ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti all'interno dell'organizzazione ed alle novità e modifiche legislative, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Come meglio indicato nella terza sezione, parte generale, del presente documento, l'Organismo di Vigilanza monitora effettività e corretto funzionamento del Modello, ovvero il rispetto delle indicazioni e dei contenuti del medesimo da parte dei destinatari, con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'Organismo stesso e dagli altri soggetti interessati, agli eventi considerati rischiosi ed alla consapevolezza del personale in relazione alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza effettua specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati, mediante un'analisi a campione di atti e contratti conclusi dalla Scuola in relazione ai processi sensibili, valutando la

conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze, ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sono comunicate al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre destinatario di un costante flusso di informazioni relative agli aspetti legati alle tematiche di cui al Modello e ne cura sviluppo e aggiornamento, proponendo gli adeguamenti e le modifiche al Consiglio di Amministrazione, il quale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, delibera al riguardo.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed a curare la divulgazione dei contenuti ai destinatari.

## **2.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE, DIFFUSIONE E INFORMAZIONE**

La Scuola Agraria del Parco di Monza, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei suoi contenuti e principi all'interno ed all'esterno della propria struttura, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare.

In particolare, l'obiettivo è quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente con l'ente.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti all'interno della Scuola, mediante riunione informativa in occasione della quale illustrare la normativa di riferimento e il contenuto del presente documento.

L'informazione a dipendenti, collaboratori, consulenti, docenti, partners e altri soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati sarà assicurata in primo luogo da un'informativa, contenuta se possibile nella lettera di assunzione o nel testo contrattuale, che tali soggetti dovranno firmare sia per presa visione che per impegno a uniformarsi ai principi ed alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello e non adottare atti o intrattenere

comportamenti tali da determinare una violazione del Decreto Legislativo n. 231/01.

Tali soggetti verranno informati del fatto che il presente documento sarà comunque a disposizione presso la segreteria e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

La quarta sezione del Modello, contenente le sanzioni disciplinari, dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, secondo quanto prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello; i dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, aderiscono al Codice Etico e si impegnano all'osservanza delle procedure adottate in attuazione del Modello, mediante dichiarazione ad hoc. Lo stesso impegno verrà richiesto a tutti i membri degli organi sociali.

L'osservanza del Modello da parte dei dipendenti della Scuola costituisce adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104 del Codice Civile ("*diligenza del prestatore di lavoro*"), e la sua violazione, o la mancata osservanza del Codice Etico, potrebbe comportare il licenziamento, come meglio indicato nella quarta sezione del presente documento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

## **TERZA SEZIONE**

### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'art. 6, lettera b, del Decreto Legislativo n. 231/01, prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, che possono essere interni o esterni all'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia, ed in grado di garantire continuità d'azione.

Non può far parte dell'Organismo di Vigilanza un soggetto già condannato per uno dei reati contemplati dal decreto.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cioè di un'autonomia di tipo decisionale rispetto all'Ente ed ai suoi vertici e non dovrà essere coinvolto in attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della sua propria attività, autonomia tale da garantire che lo stesso sia indipendente e possa espletare le proprie funzioni libero da pressioni e condizionamenti.

L'autonomia dovrà essere anche a livello patrimoniale, per evitare che l'Organismo possa venire a trovarsi in situazione di sudditanza; è pertanto opportuno deliberare l'istituzione di un fondo con un adeguato budget di spesa del quale l'Organismo possa disporre liberamente.

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, ovvero sia disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con serietà ed efficacia le funzioni affidategli, e svolgere la propria attività di aggiornamento, vigilanza e controllo con continuità.

L'interpretazione pedissequa della norma, e pertanto l'esigenza di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza di ogni singolo membro, porterebbe ad escludere a priori dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza qualsivoglia risorsa interna, privandolo in tal modo di un soggetto dotato di elevata professionalità ed esperienza.

Per evitare ciò, Confindustria, nell'elaborazione delle linee guida, ha affermato che il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza deve essere valutato considerando l'Organismo di Vigilanza nella sua globalità.

Il Decreto prevede espressamente che nelle piccole e medie imprese i compiti dell'Organismo di Vigilanza possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, ma non fornisce alcuna definizione di piccola impresa, dovendosi fare riferimento alla struttura organizzativa della società, in quanto anche i criteri di Confindustria e della Commissione Europea per la qualificazione di piccola impresa, legati al fatturato ed al numero di dipendenti, sono così diversi da generare non pochi dubbi e un'elevata confusione.

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le attività di vigilanza e controllo, di aggiornamento del Modello e del Codice Etico e di formazione; questi dovrà cioè assicurare che i comportamenti posti in essere all'interno della Scuola Agraria corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito, che lo stesso sia adeguato, efficace ed effettivamente capace di prevenire la commissione dei reati e che i destinatari siano stati adeguatamente informati circa i suoi contenuti e finalità.

I suddetti compiti di attuazione, di vigilanza e di aggiornamento si esplicano in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di verifica in merito all'efficacia, all'applicazione ed al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Tali controlli, anche di supervisione, e le segnalazioni pervenute, andranno adeguatamente documentati, sì da riferirne al Consiglio di Amministrazione nelle relazioni annuali.

Nell'esercizio di tali poteri e nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni ad ogni informazione per le attività di indagine, analisi e controllo, e può richiedere chiarimenti ed approfondimenti a tutti i responsabili, coordinatori, dipendenti, consulenti e collaboratori interni ed esterni dell'ente, consultare la documentazione inerente l'attività svolta dai soggetti preposti e ottenere, se del caso, relazioni scritte in merito a determinate singole attività o contatti, collaborando con il responsabile.

Fondamentale, per garantire la funzione dell'Organismo di Vigilanza, è l'informazione; tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite o contrarie a Modello e Codice Etico, di ogni notizia rilevante ai fini del Decreto in esame e di tutte le situazioni che espongono la Scuola Agraria al rischio reato, devono trasmettere via mail all'Organismo di Vigilanza le relative informazioni dalle quali emergano fatti o atti con profili di criticità. L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine a notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Agraria ha nominato l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, in persona di un soggetto esterno all'organizzazione.

Date le dimensioni della Scuola, beneficiando dei principi di semplificazione di cui alle Linee Guida di Confindustria e della Regione Lombardia, si ritiene che tale scelta sia idonea a garantire il contemperamento tra i requisiti di professionalità e continuità d'azione, necessari per il corretto espletamento del mandato dell'Organismo di Vigilanza, sì da assicurare il miglior contributo allo svolgimento dell'attività ed al perseguimento degli obiettivi suoi propri, e la necessità di non gravare da costi ed oneri eccessivi l'ente.

L'Organismo di Vigilanza della Scuola Agraria del Parco di Monza ha adottato un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, individuando, in particolare, poteri, compiti, aree di indagine e responsabilità.

## **QUARTA SEZIONE**

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **SANZIONI DISCIPLINARI, TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del Decreto Legislativo 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico; pertanto esso sarà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria competente.

E' chiaro che simili violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Scuola Agraria e devono comportare sanzioni disciplinari: la predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico è condizione essenziale per garantirne l'effettività.

La Scuola Agraria si avvale di un sistema sanzionatorio diversamente strutturato a seconda dei destinatari, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), delle prescrizioni legislative applicabili e del Contratto Collettivo Nazionale Formazione Professionale.

Il sistema sanzionatorio individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

La Scuola Agraria prevede la procedura di irrogazione delle sanzioni e affida all'Organismo di Vigilanza i compiti di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, di vigilare sulla sua osservanza, applicazione ed aggiornamento e di applicare le sanzioni previste.

Sebbene la presente sezione sia stata adeguatamente diffusa, come l'intero Modello, con le modalità indicate nel paragrafo 2.8, ai sensi dell'art. 7 della L.

300/70, la stessa deve essere portata a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Le prescrizioni qui contenute sono vincolanti per tutti i dipendenti della società, gli organi sociali e i collaboratori.

Comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono:

- azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero omissione di azioni o comportamenti da questo prescritti, che espongano la Scuola Agraria al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, o che siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati, o tali da determinare l'applicazione a carico della Scuola delle sanzioni previste;
- omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, di cui alla precedente sezione;
- azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte della Scuola Agraria devono essere commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto agente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, all'intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Scuola può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

### **Misure nei confronti dei dipendenti**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico costituisce adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., (*Diligenza del prestatore di lavoro*), obblighi dei quali il Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante: *“Il prestatore di lavoro....deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico sono definiti illeciti disciplinari.

Ad ogni violazione di cui l'Organismo di Vigilanza sia informato, o che lo stesso verifichi direttamente, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa.

Ai sensi del già richiamato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 60 del CCNL applicabile, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Pertanto, nella fase di accertamento, salva l'ipotesi del rimprovero verbale, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito per iscritto, specificando i fatti imputati con sufficiente precisione, e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine, non inferiore a dieci giorni dalla contestazione, per essere sentito oralmente o per presentare le sue difese e giustificazioni scritte, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro cinque giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.

Trascorsi altri dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

Una volta accertata la responsabilità, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dall'apparato sanzionatorio del contratto di lavoro, proporzionata alla gravità della violazione commessa, in considerazione di:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale della persona coinvolta nei fatti costituenti la mancanza;

- particolari circostanze che possono accompagnare la violazione disciplinare.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro (retrocessione di categoria e qualifica) salvo il licenziamento; ai sensi dell'art. 60 del Contratto Collettivo di Lavoro, la multa non può essere disposta per un importo superiore a tre ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di tre giorni.

Come previsto dal Contratto Collettivo, e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

I provvedimenti disciplinari comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono inefficaci.

In particolare, l'inosservanza delle disposizioni e delle procedure previste nel presente Modello e nel Codice Etico da parte dei lavoratori dipendenti può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- Richiamo verbale o ammonizione scritta

Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico o ne violi disposizioni e procedure (ad

esempio ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte o di svolgere i necessari controlli), dovendosi ravvisare in tali comportamenti l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Scuola e portate a conoscenza sia in forma scritta che verbale.

- **Multa**

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico o ne violi ripetutamente disposizioni e procedure, prima ancora che tali mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la reiterata inosservanza delle disposizioni della Scuola.

La multa potrà essere di importo pari ad un massimo di tre ore di retribuzione base.

- **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione**

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel violare le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello e dal Codice Etico, adottando un comportamento non conforme alle suddette prescrizioni o compiendo comunque atti contrari all'interesse della Scuola, le arrechi danni o la esponga ad una situazione oggettiva di potenziale pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni o a rischi di sanzioni amministrative o interdittive.

Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o del Codice Etico o continui ad adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni.

Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

- **Licenziamento con preavviso - risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo** Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. L. ivo 231/01, configurando con tale comportamento la determinazione di un danno rilevante o di una situazione di notevole pregiudizio per la Scuola, dovendosi ravvisare in

tale comportamento un atto tale da ledere il rapporto fiduciario.

- Licenziamento senza preavviso - risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico, che ne costituisca un grave inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D. L. n. 231/01, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Scuola delle misure in esso previste, in ciò dovendosi ravvisare un comportamento tale da provocare alla Scuola grave nocimento morale e/o materiale, e da fare venire meno radicalmente la fiducia della Scuola nei confronti del lavoratore.

### **Misure nei confronti degli amministratori**

Alla notizia di una violazione del Modello o del Codice Etico commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, previsti dalla vigente normativa.

Il Consigliere che abbia violato il Modello o il Codice Etico decade dalla carica, con le conseguenze di cui all'art. 7 dello Statuto della Scuola Agraria, e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni da questa subiti.

### **Misure nei confronti di consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali e/o finanziari**

Nei confronti di consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali e finanziari responsabili di violazioni delle norme e disposizioni del Modello e del Codice Etico, a seconda della gravità del comportamento, verranno effettuati il richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico o l'applicazione di quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, nonché delle norme generali vigenti. In determinate ipotesi, si potrà giungere alla risoluzione del rapporto contrattuale. In ogni caso, resta salvo il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Scuola dal comportamento di tali soggetti.

## **PARTE SPECIALE**

### **LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALLA NORMA**

#### **C.D. REATI-PRESUPPOSTO PER LA CONFIGURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE**

### **LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA**

#### **MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMPIMENTO DI ILLECITI IN RELAZIONE AI REATI - PRESUPPOSTO**

### **LE PROCEDURE DA ADOTTARE**

#### **PER PREVENIRE IL COMPIMENTO DEI REATI - PRESUPPOSTO**

Nella presente parte speciale, che costituisce la sezione essenziale e principale del Modello, sono elencate le diverse ipotesi di reato previste dal Decreto in esame. Il testo normativo di riferimento è riportato per esteso nell'allegato due.

Soltanto con lo studio degli elementi che costituiscono le fattispecie criminose si riesce a valutare se, nell'ambito delle attività della Scuola Agraria, esista il rischio che simili reati vengano posti in essere, ed è possibile individuare i protocolli di azione più adeguati per limitare al minimo tale rischio.

E' evidente infatti che, come indicato nel capitolo 2.6, tale analisi è il frutto dell'esame della realtà e della storia dell'Ente che, in passato, non è mai stato coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria, neppure in relazione alle fattispecie previste dalla norma in esame.

La Scuola Agraria si è dotata di una serie di procedure formalizzate, dettagliatamente descritte e schematizzate negli allegati al Manuale della Qualità, volte a disciplinare le principali attività in relazione alle quali sussiste il pericolo che si verifichino le fattispecie criminose descritte nel Decreto in oggetto.

La Scuola si è pure adeguata alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando il documento di valutazione dei rischi di cui al D. L. ivo n. 81/2008, nonché alla normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al

Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) e D. L. n. 196/2003 c.d. legge sulla privacy per quanto ancora in vigore.

Tali procedure sono ovviamente destinate, come già detto, a tutti coloro i quali concorrono all'organizzazione ed all'attività dell'ente, e vengono portate a conoscenza dei destinatari con le modalità viste nella precedente sezione.

Le procedure, come del resto il presente Modello, sono ovviamente state adottate previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

### PRIMA SEZIONE: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'articolo 24 del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*" mentre il successivo art. 25 "*Concussione e corruzione*".

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato, e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali).

In relazione alle tipologie di reato di cui al presente capitolo, le attività da considerare "sensibili" sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti commerciali relativi alla fornitura di beni e servizi
- gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione
- attività di consulenza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti
- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni
- richiesta e ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi in genere, occasionali o ad hoc
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di

personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale ed assistenziale e gestione dei relativi accertamenti
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge
- gestione degli adempimenti tributari, quali predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, e nelle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori che ne derivano
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici
- gestione di eventuali accertamenti e ispezioni in materia fiscale, previdenziale, amministrativa, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione
- investimenti per adeguamenti alla normativa in materia ambientale
- promozioni commerciali e sponsorizzazioni da Pubbliche Amministrazioni
- gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della Pubblica Amministrazione e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad Autorità.

L'attività di formazione e quella di orientamento, accompagnamento e sostegno al lavoro svolte dalla Scuola Agraria, nonché l'attività di consulenza, comportano contatti diretti con la Pubblica Amministrazione.

Con il presente Modello, in linea con le prescrizioni di cui all'allegato Codice Etico, la Scuola Agraria, nel determinare le procedure da adottare da parte di dipendenti, Amministratori, Dirigenti, collaboratori interni ed esterni, sancisce a carico dei predetti soggetti, tramite apposite clausole contrattuali, il divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e

25 del Decreto, attività che possano anche soltanto potenzialmente concorrere ad integrare il compimento delle fattispecie di reato previste dalla norma o anche soltanto di tollerare situazioni di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

In particolare è fatto divieto di:

- creare situazioni ove i soggetti che rappresentano la Scuola od agiscono in suo nome nella gestione di ogni rapporto con soggetti terzi siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Scuola stessa
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o per altri, sia direttamente che mediante terzi
- promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, o a loro parenti, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi, al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Scuola, per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio o per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere culturale ed ambientale e, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche. Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti. I dipendenti e collaboratori della Scuola che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di

assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della Scuola per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate
- utilizzare eventuali percorsi, anche leciti, privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale
- effettuare o promettere, in favore dei *partner*, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito
- riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore specifico o all'interno della Scuola
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura
- destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse

Data la struttura organizzativa della Scuola Agraria, di modeste dimensioni, le procedure sono semplificate ed il rischio che si verifichino i fatti reato di cui al presente capitolo, potenzialmente elevato, è decisamente limitato.

La Scuola ha predisposto iter specifici per lo svolgimento della propria attività di formazione e di orientamento, accompagnamento e sostegno al lavoro e di consulenza, come schematizzati nelle procedure gestionali allegate al Manuale della Qualità, tali da contenere al minimo il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in esame.

La progettazione, pubblicizzazione ed esecuzione degli eventi formativi sono di competenza non di un singolo dipendente o collaboratore, ma di diversi soggetti -incaricato della progettazione, incaricato della comunicazione, responsabile del corso, coordinatore didattico- i quali collaborano con l'amministrazione e la segreteria, sotto la supervisione del Direttore; il che, dato il controllo incrociato tra i diversi componenti, costituisce un ulteriore ostacolo al verificarsi di comportamenti vietati dalla normativa in esame.

Lo stesso dicasi per l'erogazione dei servizi Dote Formazione e Dote Lavoro,

gestiti dagli orientatori e dalla segreteria, e per l'attività di consulenza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

La scelta dei fornitori di beni e servizi, ivi compreso il corpo docente, è effettuata sulla base di valutazioni oggettive e relative alla idoneità professionale ed alle competenze maturate, sulla scorta dei curricula e di schede valutative predisposte all'esito di precedenti collaborazioni, come dettagliatamente previsto dalle procedure; tali criteri valutativi consentono di limitare, se non evitare, possibili pratiche illegittime o poco limpide nella scelta dei collaboratori.

L'intero iter formativo è documentato e tracciabile, essendo espressamente previsto dalla specifica procedura all'interno del Manuale della Qualità che la Scuola ha adottato e che è oggetto di periodica revisione e aggiornamento

I rapporti tra la Scuola Agraria e la Pubblica Amministrazione, sia relativamente all'attività didattica che di consulenza, sono regolati da un iter preciso, dovranno essere gestiti in modo unitario, con la nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni dello stesso genere, e non dovrà esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono a compimento un'operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulla stessa i controlli relativi ai flussi finanziari e alle risorse economiche ad essa destinate.

Tutti coloro che intrattengono per conto della Scuola Agraria rapporti con la Pubblica Amministrazione sono delegati in tal senso, con indicazione di poteri responsabilità e posizione all'interno dell'organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la sua coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Il responsabile dell'operazione, che la gestisce con l'apporto di altro soggetto membro del suo ufficio e di pari competenza, prende contatti con la Pubblica Amministrazione per la presentazione di un'offerta, con specificata la tempistica ed i costi complessivi per la realizzazione di un progetto.

Se l'offerta viene accettata, si redige il contratto che è sottoscritto, per la Scuola, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'operazione è soggetta ad un duplice controllo sulle risorse economiche, in

termini di valutazione di congruità delle spese preventivate e della redditività del progetto; il controllo è effettuato dal Responsabile Amministrativo, sia al momento della presentazione dell'offerta, sia prima della sottoscrizione del contratto.

In particolare, gli accordi, le richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione, e in genere tutte le comunicazioni intervenute, devono essere definiti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche, e devono essere proposti, verificati o approvati dal Direttore.

Il responsabile dell'operazione avrà l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ad ogni incarico, creando un apposito fascicolo cartaceo -check list- per ciascuna pratica, che dovrà contenere una serie di dati ed informazioni:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione e il nome del soggetto con cui si tratta;

c) il nome del responsabile dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito della Scuola;

d) il nome dei soggetti che collaborano con il responsabile nella gestione dell'operazione, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, delle competenze specifiche in relazione all'operazione in corso e dei criteri di scelta;

e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;

f) l'adeguata contabilizzazione dei flussi finanziari e delle risorse economiche destinate ed effettivamente utilizzate, sì da averne debita evidenza scritta.

g) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio.

In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, occorrerà indicare l'invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento, l'invio dell'offerta, le garanzie rilasciate, i passaggi significativi della procedura, l'esito della procedura e la conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti occorrerà indicare la richiesta del finanziamento, il rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico, i passaggi significativi della procedura e il suo esito.

I contatti con membri della Pubblica Amministrazione dovranno essere adeguatamente annotati nel suddetto fascicolo affinché ogni attività sia documentata, controllabile e gestibile da parte di colleghi, anche nell'ipotesi di temporaneo impedimento del responsabile e degli altri addetti all'operazione, così come ogni accordo a livello finanziario e tutti i flussi finanziari relativi alla singola operazione.

Nel caso di ottenimento dei conferimenti, dovrà essere rilasciato apposito rendiconto contenente, oltre alla misura ed alla natura dei contributi ottenuti, la destinazione degli stessi e l'impegno da parte della Scuola al loro effettivo utilizzo secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento; devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa dal richiedente, che ne attesta la congruità, e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, cosicché il processo decisionale sia verificabile.

Per ogni nomina, contratto di consulenza o collaborazione occorre prevedere i criteri di gestione delle spese.

Coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione dei finanziamenti ottenuti) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire all'organo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Anche la fase dei pagamenti è procedimentalizzata, come dettagliato nella procedura di tesoreria allegata al Manuale della Qualità, in modo tale da garantire un continuo ed efficace controllo, privilegiando le transazioni tramite bonifico bancario, sì da evitare il possibile verificarsi dei reati di cui al presente capitolo.

I progetti finanziati da fondi regionali o da enti pubblici sono sottoposti al

controllo da parte dell'ente finanziatore.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente dei fascicoli, agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore e di gestione finanziaria, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione o la qualifica non corrispondessero ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno, e verificare periodicamente la validità delle clausole standard inserite in contratti e accordi con consulenti e partners.

## SECONDA SEZIONE: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'articolo 24 bis del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

In relazione alle tipologie di reato di cui alla presente sezione, le attività da considerare "sensibili" sono la gestione dei sistemi informatici, delle banche dati, dei servizi telematici e delle reti informatiche.

Il rischio che simili fattispecie di reato vengano commesse da soggetti che operano all'interno della Scuola Agraria, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare decisamente residuale.

Nell'ambito dei suddetti reati, è fatto divieto, in particolare, di:

- violare, o accedere illegalmente a un sistema informatico
- violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;
- violare norme di sicurezza con l'intenzione di ottenere illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;
- danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;
- impedire, interdire o bloccare senza autorizzazione il funzionamento di un sistema informatico;
- utilizzare strumenti o apparecchiature, ivi compresi i programmi per elaboratore, per compiere una delle condotte sopra indicate;

- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- introdursi, alterare, possedere o sopprimere dati informatici derivanti da dati non autentici;
- cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico.

La Scuola Agraria, nell'ambito dell'adeguamento alla c.d. disciplina sulla privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196/03, aveva adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), aggiornato annualmente e ratificato dal Consiglio di Amministrazione, così come l'allegato disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza.

Tali documenti fornivano le informazioni utili per identificare le misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, affinché fossero rispettati gli obblighi in materia di sicurezza all'epoca previsti dal c.d. Codice della Privacy.

In particolare, e per quanto qui di interesse, il DPS forniva idonee informazioni relative a misure adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, al fine di minimizzare la probabilità di appropriazione, danneggiamento o distruzione, anche non voluta, di apparecchiature informatiche o archivi informatici o cartacei contenenti dati personali e proteggere da accessi, comunicazioni o modifiche non autorizzate delle informazioni personali.

Per il raggiungimento di tali finalità, i computer e gli archivi cartacei sono accessibili solo dal personale della Scuola, i sistemi operativi sono protetti da screen saver, chiavi di accesso e credenziali di autenticazione.

I sistemi e la rete interna sono preservate da intrusioni e i dati sono protetti tramite back up settimanale.

Il disciplinare tecnico con le misure di sicurezza prevedeva idonee procedure per l'inventario delle risorse –analisi delle risorse cartacee ed informatiche presenti all'interno della Scuola e delle caratteristiche della rete interna e di quella pubblica- l'autenticazione informatica –regole per la definizione del codice identificativo (User Id) e della password e per la progettazione di nuovi sistemi-, la politica degli accessi -regole per l'accesso nella Scuola per prevenire accessi non autorizzati ai dati personali ed agli archivi- e la gestione operativa –regole per la

gestione dei programmi anti intrusione e del proprio pc, per la dismissione dei supporti di memorizzazione e per la cura dei beni aziendali fuori sede-.

Oggi, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/06 (GDPR) non è più necessaria l'adozione del documento programmatico di sicurezza, ma è comunque indispensabile che ogni singola realtà valuti e adotti le misure reputate necessarie e sufficienti a garantire il rispetto dei principi della normativa in materia di protezione dei dati per efficacemente proteggere i dati personali trattati.

Si ritiene quindi che la Scuola Agraria abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire il rischio, di per sé modesto, di verificazione delle fattispecie di reato di cui al presente capitolo.

### TERZA SEZIONE: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha inserito nel testo del Decreto in esame l'articolo 24 ter, intitolato Delitti di criminalità organizzata.

Il rischio che simili fattispecie di reato vengano commesse da soggetti che operano all'interno della Scuola Agraria, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, è trascurabile, data l'esigua probabilità di accadimento.

### QUARTA SEZIONE : REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

L'articolo 25 bis del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

Il bene giuridico tutelato da tali norme è la fede pubblica, ovverosia la fiducia che la collettività ripone in determinati soggetti, nonché la certezza e la sicurezza dei traffici giuridici e delle transazioni economiche.

Il nucleo dell'incriminazione è quindi la falsificazione idonea ad ingannare altre persone, ledendo gli interessi protetti dalle norme in esame.

Il rischio che i reati sopra indicati possano essere commessi da soggetti nell'interesse o a vantaggio della Scuola Agraria, si da impegnare la responsabilità dell'ente, sia del tutto residuale.

L'unica fattispecie che potrebbe verificarsi, in relazione alle operazioni di maneggio di denaro svolte in Segreteria, è quella prevista dall'art. 457, anche se si tende a voler far transitare la maggior parte dei movimenti contabili sia in entrata che in uscita su conto corrente.

Al fine di limitare tale rischio, la Scuola disciplina la gestione dei flussi finanziari secondo le prescrizioni normative, esorta il personale alla massima attenzione nel maneggiare denaro e ha dotato la Segreteria di una apparecchiatura di controllo per rilevare banconote false.

#### QUINTA SEZIONE: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'articolo 25 bis 1 del Decreto Legislativo in esame si intitola "Delitti contro l'industria e il commercio", ed è stato introdotto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Data l'attività quasi esclusivamente di formazione svolta dalla Scuola Agraria, il rischio che si verificano tali ipotesi di reato è pressoché inesistente.

L'unica attività commerciale posta in essere dalla Scuola è relativa alla vendita di miele, frutta e verdura, prodotti nell'ambito dell'attività didattica e formativa, sotto il controllo della ATS, che vigila sul rispetto delle norme igieniche in fase di produzione.

#### SESTA SEZIONE: I REATI SOCIETARI

L'articolo 25 ter del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Reati societari*".

Le attività "a rischio" all'interno della Scuola Agraria sono tutte quelle riguardanti il processo di redazione del bilancio, dei prospetti contabili e delle relazioni annuali ed infraannuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione), la gestione dei rapporti con Organo di revisione e Consiglio di Amministrazione, nonché comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dei Consigli di Amministrazione.

La maggior parte dei reati societari contemplati dal Decreto in esame non potrebbe comunque compiersi all'interno della Scuola, data la sua struttura.

Nello specifico dunque, non sono applicabili la fattispecie del falso in prospetto, in quanto non viene redatto, le fattispecie di cui agli artt. 2626 e 2636, in quanto non esistono soci, le fattispecie di cui agli artt. 2627 e 2633, in quanto gli utili

non vengono ripartiti ma accantonati, trattandosi di ente morale, gli artt. 2628, 2629, 2629 bis, 2632 e 2637, in quanto, non trattandosi di società di capitali, non vi sono quote sociali o azioni.

Gli autori dei comportamenti atti ad integrare le suddette ipotesi di reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori, i responsabili delle varie funzioni e coloro che a questi ultimi sono gerarchicamente sottoposti.

Qualora gli esecutori materiali siano questi ultimi, perché il reato sia configurabile la falsità deve essere consapevolmente condivisa da Amministratori, Direttori Generali, Sindaci o Liquidatori.

In linea con il Codice Etico, la Scuola fa espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui ai suddetti reati societari, o condotte che potrebbero anche solo eventualmente integrare ipotesi criminose.

In particolare, la Scuola Agraria prescrive a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, in particolar modo non tenere comportamenti che impediscano o che ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di revisione
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Pertanto, al fine di garantire che non vengano posti in essere procedure o comportamenti vietati, tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nelle attività di

formazione del bilancio o di altri documenti simili dovranno in primo luogo essere adeguatamente formati, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni).

Le informazioni fornite dovranno essere chiare, precise e complete, i dati e le elaborazioni dovranno essere completi ed accurati.

La redazione del bilancio viene gestita dall'Ufficio Amministrazione, coadiuvato dall'ufficio esterno del commercialista che ne cura la supervisione, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle direttive dell'Ordine dei Ragionieri e Commercialisti, con successiva certificazione del Revisore dei Conti e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici della Scuola sono tenuti a fornire all'Ufficio Amministrazione tutti i dati necessari per la redazione del bilancio in forma cartacea, in modo chiaro e completo, e con la tempistica stabilita e comunicata dall'Ufficio Amministrazione.

Dovrà essere comunicato al responsabile della redazione del bilancio annuale e periodico ogni impegno preso nel periodo in esame: impegni precedentemente non segnalati, passività potenziali, contratti e variazioni di valore di attività e passività non ancora segnalate.

Prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, tutti i suoi membri, oltre all'Organismo di Vigilanza, dovranno avere a propria disposizione, con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, la bozza del progetto di bilancio.

Queste procedure debbono prevedere l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte, l'informativa da parte degli organi di gestione e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra organo di revisione e Organismo

Compito primario dell'Organismo di Vigilanza sarà curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente sezione, da conservare su supporto cartaceo e informatico, e monitorarne l'efficacia in ordine alla prevenzione dei reati esaminati.

Nello specifico, per ciò che attiene al bilancio e alle altre comunicazioni

sociali, dovrà esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, disporre gli accertamenti ritenuti necessari e verificare l'effettiva indipendenza dell'organo di revisione.

Inoltre, sarà sua cura riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

SETTIMA SEZIONE: I REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE  
DEMOCRATICO E LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI  
FEMMINILI

All'interno del corpo di norme sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche le suddette ipotesi, contemplate dall'art. 25 quarter e 25 quarter 1, sono decisamente residuali, ed hanno avuto un'applicazione giurisprudenziale limitata e di scarsa importanza.

Il rischio che vengano commessi reati di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico o pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili a vantaggio o nell'interesse della Scuola Agraria risulta attualmente di difficile realizzazione, anche alla luce della natura dolosa dei reati e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che l'ente possa trarre interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

Ai destinatari del Modello è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate, ovvero utilizzare anche occasionalmente l'Ente allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati previsti dalla normativa in esame, effettuare prestazioni o collaborare con persone fisiche o giuridiche sulle quali siano stati preventivamente effettuati controlli e accertamenti.

## OTTAVA SEZIONE: I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'articolo 25 quinquies del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Delitti contro la personalità individuale*", di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, anch'essi riportati per esteso nell'allegato 2, sebbene la possibilità che reati appartenenti a tale categoria vengano commessi dai destinatari del presente Modello nell'interesse o a vantaggio della Scuola Agraria appaia residuale.

Nell'ambito della struttura e delle attività proprie della Scuola Agraria, si ritiene che l'unica fattispecie, tra quelle sopra esaminate, che potrebbe astrattamente essere compiuta da un proprio dipendente o collaboratore, sia quella della detenzione di materiale pornografico e di pornografia virtuale.

In ogni caso, pare assolutamente improbabile che tali comportamenti delittuosi vengano posti in essere per il perseguimento dell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La Scuola precisa che tutti gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione sono di proprietà dell'ente, e costituiscono strumenti di lavoro da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle mansioni affidate.

L'accesso ad internet è concesso nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

E' tassativamente vietato accedere a siti pornografici, scaricare materiale e programmi per finalità diverse da quelle lavorative, navigare in siti sconosciuti, non protetti o evidentemente non correlati all'attività lavorativa o non inerenti le tematiche proprie dell'ente.

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di porre in essere simili reati, l'ente monitora l'uso di internet dalle diverse postazioni lavorative.

## NONA SEZIONE: GLI ABUSI DI MERCATO

L'articolo 25 sexies del Decreto Legislativo in esame si intitola "*Abusi di mercato*", e contempla i reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato (aggiotaggio finanziario), e richiama gli articoli 184 e 185 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ritrascritte nell'allegato 2.

Tali norme sono volte a tutelare in via principale il bene giuridico della

trasparenza, efficienza ed operatività dei mercati finanziari.

Per rendere consapevoli i propri dipendenti e collaboratori circa la fattispecie delittuosa in esame, la Scuola Agraria inserisce nei contratti e negli accordi stipulati adeguata informativa, chiarendo che tutto il materiale trattato, consegnato dall'ente o all'ente o realizzato dal collaboratore nell'ambito del rapporto lavorativo è di proprietà della Scuola.

Inoltre, nelle condizioni contrattuali è del pari specificato che, conseguentemente, sono vietati la divulgazione di tale materiale e la realizzazione di copie su supporti informatici.

Dato l'adeguamento della Scuola Agraria alla normative nazionale ed europea sulla privacy, dipendenti e collaboratori sono già stati resi edotti dell'obbligo di riservatezza, e seguono procedure e vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza delle informazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza, con divieto di diffusione delle informazioni all'esterno, prestando particolare attenzione alle modalità di comunicazione, evitando di lasciare documentazione da cui potrebbero trarsi tale genere di informazioni in luoghi accessibili da persone che non hanno necessità e non sono legittimate a conoscerne (si veda, nello specifico, il disciplinare tecnico ed il registro dei trattamenti adottati dalla Scuola Agraria).

Le informazioni di cui i soggetti che operano all'interno dell'ente vengano a conoscenza possono essere comunicate, con modalità tali da garantirne la riservatezza, soltanto ad altri soggetti interni od esterni esclusivamente nei casi in cui ciò sia necessario per motivi attinenti allo svolgimento della propria attività.

In ogni caso, la possibilità che i soggetti che operano all'interno dell'ente vengano a conoscenza e diffondano informazioni di mercato è decisamente residuale.

DECIMA SEZIONE:  
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME  
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, ha introdotto nel testo del decreto in esame l'art. 25 septies, intitolato Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La norma prevede i reati di omicidio e lesioni colpose, come descritti dagli articoli del codice penale riportati nell'allegato 2, quando commessi in violazione dell'art. 55, comma due del testo unico sulla sicurezza (l'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e il vigente decreto legislativo n. 81 del 2008 così come aggiornato e modificato), ovvero in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per determinare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., che pone a carico dell'imprenditore l'adozione delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il datore di lavoro è quindi destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore, così come i delegati alla sicurezza, i preposti ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al quale potrebbe essere ascritta una colpa complementare per omesse o errate informazioni al datore di lavoro sulle misure preventive da adottare.

Al datore di lavoro fanno capo gli obblighi di sicurezza e il dovere di organizzare un sistema di prevenzione e vigilanza sull'adozione effettiva delle misure e sulla repressione di prassi lavorative irregolari e pericolose.

La delega delle funzioni in materia antinfortunistica esclude la corresponsabilità dei vertici solo se disposta con indicazione specifica e dettagliata dei compiti delegati, in forma scritta e a persona idonea, con poteri di spesa ed autonomia tecnico-decisionale, senza ingerenze del delegante nel suo operato.

La responsabilità viene esclusa dalla colpa del lavoratore solo se anomala ed imprevedibile.

L'ipotesi più frequente non è quella di colpa nell'adozione delle misure protettive, bensì quella di colpa nella vigilanza, ovverosia quando la norma di protezione è stata violata dai lavoratori e dalla stessa vittima.

Il Modello non solo deve prevedere l'adozione di norme specifiche, in relazione alle dimensioni, all'attività e al livello di rischio dell'ente, ma anche specificare il processo in forza del quale deve essere esercitata la vigilanza sul rispetto delle norme, come ad esempio prescrivere dei controlli a campione e sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza, D. L. n. 81/2008, ha disciplinato i contenuti del modello di gestione, e nel dettaglio impone: il rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le attività di sorveglianza sanitaria; le attività di informazione e formazione dei lavoratori; le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Scuola Agraria si è avvalsa della collaborazione di un consulente esterno per l'adeguamento al Testo Unico sulla sicurezza ed ha predisposto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D. L. n. 81/2008, nel quale si evidenzia che nell'analisi della valutazione della sicurezza non sono emersi fattori di rischio elevati.

Il documento sulla valutazione dei rischi documento è oggetto di periodica revisione e subisce aggiornamenti in occasione di significative modifiche produttive e organizzative, rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, a fronte di modifiche sostanziali che determinino una maggiore esposizione al rischio e in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della

protezione.

E' interesse della Scuola l'impegno al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

I destinatari del Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e da violare i principi e le procedure esistenti all'interno della Scuola Agraria e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, i destinatari del Modello dovranno tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori; attenersi alle specifiche regole e procedure che sono state e saranno predisposte dal datore di lavoro; effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate; effettuare i corsi formativi ed informativi necessari; rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e le indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Come enunciato pure nel Manuale della Qualità, il Direttore, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individua periodicamente i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro e l'organizzazione del personale.

Nella valutazione dei rischi adotta criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività, e rivedono periodicamente il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

In particolare, il Direttore verifica l'applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare il corretto svolgimento, in riferimento all'igiene e sicurezza dei lavoratori, delle attività dell'ente, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere, di cui al Documento di valutazione dei rischi.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l'osservanza delle disposizioni del Decreto e le procedure aziendali in tema di sicurezza del lavoro ed analizza le eventuali segnalazioni provenienti dai destinatari del Modello in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

#### UNDICESIMA SEZIONE: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha inserito nel decreto in esame l'art. 25 octies, intitolato Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La normativa prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose.

Le aree nelle quali è possibile il verificarsi dei reati in oggetto sono gestione della liquidità e contabilità, anagrafica clienti e fornitori, gestione dell'amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti).

Come evidenziato nelle procedure allegate al Manuale Della Qualità, di cui al capitolo 2.2 della parte generale, tutte le operazioni relative a flussi finanziari in entrata e in uscita, soprattutto quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono documentate e tracciabili, riferibili ad ogni pratica e segnati su ogni singolo progetto in modo che siano facilmente verificabili e controllabili dall'Organismo di Vigilanza.

Sono previste la regolare tenuta e l'aggiornamento di archivi e dossier cartacei e informatici relativi ad ogni pratica, corso e contratto, e all'identificazione della clientela e dei fornitori, con indicazione del codice fiscale, obbligo di conservazione decennale della documentazione relativa a prestazioni fatte o ricevute e dei registri di identificazione, nonché rigidi criteri di scelta di fornitori e collaboratori, sulla base di attendibilità commerciale e professionale.

Sarà cura dell'Ufficio Amministrativo verificare la regolarità dei pagamenti ed informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui il cliente o i collaboratori si mostrassero reticenti nel fornire informazioni personali relative ad esempio al conto corrente, al tipo di attività esercitata o altre informazioni che sono normalmente oggetto di comunicazione, ovvero nel caso in cui sospettasse il compimento di operazioni astrattamente idonee ad integrare uno dei reati previsti (ricettazione, riciclaggio o comunque uso di denaro di provenienza illecita).

#### DODICESIMA SEZIONE:

##### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge n. 99/2009 ha inserito nel decreto in esame l'articolo 25 nonies, intitolato Delitti in materia di violazione del diritto d'autore che richiama le norme della legge n. 633 del 22.04.1941 riportate nell'allegato 2.

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di porre in essere simili reati, la Scuola Agraria ha ottemperato alle prescrizioni di cui all'attuale Regolamento Europeo n. 678/16 -GDPR in materia di protezione della riservatezza dei dati personali, così come in passato si era adeguato alle prescrizioni della normativa nazionale in materia.

Come previsto nel rispetto della legge sul diritto d'autore e tutela legale del software, i programmi privi di licenza, non rispondenti agli standard aziendali, non autorizzati o comunque non attinenti alle effettive necessità aziendali vengono cancellati.

Per l'installazione e la riproduzione di programmi e files protetti dal diritto d'autore da parte di dipendenti e collaboratori dell'ente, ovvero di ogni nuova versione di software, è comunque sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore e la messa in opera del Responsabile della Sicurezza.

E' altresì vietato a dipendenti, consulenti e collaboratori, utilizzare, duplicare o divulgare programmi, files e documenti utilizzati per lo svolgimento di attività lavorative dell'ente; per l'esportazione di qualunque file e documento è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore.

#### TREDICESIMA SEZIONE: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La legge n. 99/2009 ha inserito nel decreto in esame l'articolo 25 decies, intitolato Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Considerati gli elementi che integrano la condotta realizzatrice del reato in esame, non si ritiene concretamente possibile la realizzazione di un valido protocollo atto ad impedire l'eventuale compimento di un reato di tale genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La Scuola Agraria non potrà che prevedere conseguenze disciplinari nei confronti degli autori di tale reato, come indicato nella quarta sezione della parte generale del presente Modello, che andranno ad aggiungersi alle sanzioni già previste dal Codice Penale.

#### QUATTORDICESIMA SEZIONE: REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nel novero dei reati-presupposto anche i reati ambientali, richiamando diverse fattispecie contenute nel Codice Penale, nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), nella legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e nel decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Data l'attività che la Scuola Agraria svolge prevalentemente, se non esclusivamente, nel settore della cura del verde, dell'agricoltura, dell'ecologia e dell'arboricoltura, è evidente che l'ente garantisce per sua stessa natura e mission il massimo rispetto e tutela dell'ambiente.

La formazione professionale di tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori dell'ente, e il fatto che l'obiettivo primario della Scuola sia lo sviluppo della cultura e del rispetto del verde negli utenti e nella collettività, principio indicato anche nel Codice Etico, fanno sì che tutte le sue attività si svolgano nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, oltre che della normativa in materia.

E' quindi incompatibile con la natura e la mission della Scuola Agraria che al suo interno possano verificarsi le fattispecie dei reati di cui alla presente sezione, che sarebbero invece astrattamente ipotizzabili, dato il settore di attività dell'Ente.

#### QUINDICESIMA SEZIONE:

##### IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies che configura alcuni reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno, di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 25/07/1998, n. 286).

La Scuola Agraria occupa al suo interno, nell'ottica di precisi percorsi di formazione e orientamento al lavoro, soggetti provenienti da Paesi extra UE, e pertanto il rischio che si verificano le fattispecie previste dalla presente sezione è ipoteticamente molto elevato.

E' pertanto necessario che, preliminarmente all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione o assunzione con soggetti provenienti da Paesi extra europei vengano seguite dall'Ufficio competente le rigide procedure di verifica dell'identità e della regolarità dei documenti comprovanti il rispetto delle norme sull'immigrazione e la disciplina relativa ai permessi di soggiorno.

## SEDICESIMA SEZIONE: RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge n. 167/17, ha introdotto l'art. 25-terdecies che configura alcune fattispecie di cui alla legge di ratifica della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Successivamente all'abrogazione dell'art. 3 della detta legge di ratifica, occorre fare riferimento al testo dell'art. 604-bis del Codice Penale.

Data la presenza all'interno della Scuola Agraria di soggetti provenienti dai Paesi extraeuropei, come precisato nella precedente sezione, astrattamente potrebbero ipotizzarsi atteggiamenti di discriminazione o istigazione all'odio razziale o etnico previsti dalle norme in esame. Peraltro, sebbene detti atteggiamenti possano essere perpetrati all'interno della Scuola, pare difficilmente ipotizzabile che lo siano a vantaggio o nell'interesse dell'ente, e quindi tali da rientrare nelle previsioni del Decreto Legislativo oggetto del presente Modello.

## DICIASSETTESIMA SEZIONE:

### FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha introdotto l'art. 25-quaterdecies che configura alcuni reati previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, che ha disciplinato il settore del gioco e delle scommesse clandestini e la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

La Scuola Agraria non partecipa nè organizza manifestazioni sportive quali quelle previste nella fattispecie in esame, sì che l'ipotesi che si verifichi il reato di cui all'art. 1 della sopra indicate legge.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi prevista dal successivo art. 4, anch'essa è del tutto residuale, essendo difficilmente ipotizzabile che dipendenti o collaboratori della Scuola organizzino giochi, scommesse e lotterie nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Certamente le procedure e le disposizioni già previste in ottemperanza a quanto prescritto in materia di utilizzo dei sistemi informatici, anche in tema di protezione dei dati personali, tutelano la Scuola Agraria anche dal compimento dei reati in esame.

## **ALLEGATO UNO**

**D.LGS. 08/06/2001, N. 231**

**DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE,  
DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A  
NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.**

**pubblicato nella gazz. uff. 19 giugno 2001, n. 140**

### **INDICE**

Capo I RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.Soggetti

Art. 2.Principio di legalità

Art. 3.Successione di leggi

Art. 4.Reati commessi all'estero

Art. 5.Responsabilità dell'ente

Art. 6.Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 7.Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 8.Autonomia delle responsabilità dell'ente

### **SEZIONE II**

Sanzioni in generale

Art. 9.Sanzioni amministrative

Art. 10.Sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 11.Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 12.Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Art. 13.Sanzioni interdittive

Art. 14.Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Art. 15.Commissario giudiziale

Art. 16.Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Art. 17.Riparazione delle conseguenze del reato

Art. 18.Pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 19.Confisca

Art. 20.Reiterazione

Art. 21.Pluralità di illeciti

Art. 22.Prescrizione

Art. 23.Inosservanza delle sanzioni interdittive

### SEZIONE III

#### Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24.Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24-bis.Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter.Delitti di criminalità organizzata

Art. 25Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25-bis.Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1.Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter.Reati societari

Art. 25-quater.Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies.Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexiesAbusi di mercato

Art. 25-septiesOmicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octiesRicettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-novies.Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies.Reati ambientali

Art. 25-duodecies.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-terdecies.Razzismo e xenofobia

Art. 25-quaterdecies.Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 26.Delitti tentati

Capo I RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.Responsabilità patrimoniale dell'ente

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.Trasformazione dell'ente

Art. 29.Fusione dell'ente

Art. 30.Scissione dell'ente

Art. 31.Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Art. 32.Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Art. 33.Cessione di azienda

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.Disposizioni processuali applicabili

Art. 35.Estensione della disciplina relativa all'imputato

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.Attribuzioni del giudice penale

Art. 37.Casi di improcedibilità

Art. 38.Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 39.Rappresentanza dell'ente

Art. 40.Difensore di ufficio

Art. 41.Contumacia dell'ente

Art. 42.Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Art. 43.Notificazioni all'ente

SEZIONE III

Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

#### SEZIONE IV

##### Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 54. Sequestro conservativo

#### SEZIONE V

##### Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 58. Archiviazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

#### SEZIONE VI

##### Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

Art. 64. Procedimento per decreto

#### SEZIONE VII

##### Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

- Art. 67.Sentenza di non doversi procedere
- Art. 68.Provvedimenti sulle misure cautelari
- Art. 69.Sentenza di condanna
- Art. 70.Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

#### SEZIONE VIII

##### Impugnazioni

- Art. 71.Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
- Art. 72.Estensione delle impugnazioni
- Art. 73.Revisione delle sentenze

#### SEZIONE IX

##### Esecuzione

- Art. 74.Giudice dell'esecuzione
- Art. 75.Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 76.Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
- Art. 77.Esecuzione delle sanzioni interdittive
- Art. 78.Conversione delle sanzioni interdittive
- Art. 79.Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
- Art. 80.Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
- Art. 81.Certificati dell'anagrafe
- Art. 82.Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

#### Capo IV

##### Disposizioni di attuazione e di coordinamento

- Art. 83.Concorso di sanzioni
- Art. 84.Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
- Art. 85.Disposizioni regolamentari

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo

avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

## Capo I

### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

#### SEZIONE I

#### Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

#### Art. 1. Soggetti

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

## Art. 2. Principio di legalità

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

---

## Art. 3. Successione di leggi

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

---

## Art. 4. Reati commessi all'estero

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

---

## Art. 5. Responsabilità dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

---

## Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

In vigore dal 29 dicembre 2017

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. (3)

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (3)

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. (3)

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (4)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (2)

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(2) Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

---

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

---

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

---

## SEZIONE II

### Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (5)
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (5)
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(5) Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1 (gradi) settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.

---

#### Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

---

#### Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

---

#### Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

In vigore dal 4 luglio 2001

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

---

#### Art. 13. Sanzioni interdittive

In vigore dal 31 gennaio 2019

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. (6)

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.  
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

---

#### Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

---

#### Art. 15. Commissario giudiziale

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

---

#### Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

---

#### Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

---

#### Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

In vigore dal 1 gennaio 2010

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

(7)

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2010.

---

#### Art. 19. Confisca

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

---

#### Art. 20. Reiterazione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

---

## Art. 21. Pluralità di illeciti

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

---

## Art. 22. Prescrizione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

---

## Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

---

### SEZIONE III

#### Responsabilità amministrativa da reato (8)

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

In vigore dal 4 luglio 2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(8) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

---

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (9)

In vigore dal 16 ottobre 2013

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. (10)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(9) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

(10) Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

---

#### Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata (11)

In vigore dal 8 agosto 2009

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(11) Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

---

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (12)

In vigore dal 31 gennaio 2019

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. (14)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (13)

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (15)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare

le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (16)

(12) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(13) Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(15) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

---

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (22) (17) (18)

In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (19)

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (20)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. (21)

(17) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

(18) A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

(19) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(21) Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4), L. 23 luglio 2009, n. 99.

---

#### Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio (23)

In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(23) Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

---

Art. 25-ter. Reati societari (24)

In vigore dal 14 aprile 2017

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (37)

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (26)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (38)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (28)

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (39) a ottocento (39) quote; (40)]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (30) a duecentosessanta (30) quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (31) a seicentocinquanta (31) quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (32) a duecentosessanta (32) quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (33) a ottocento (33) quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (34) a trecentocinquanta (34) quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (34) a trecentocinquanta (34) quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (34) a trecentosessanta (34) quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (32) a duecentosessanta (32) quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (34) a trecentosessanta (34) quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (35) a seicentosessanta (35) quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (35) a seicentosessanta (35) quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento (35) a seicentosessanta (35) quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (27) a mille (27) quote; (25)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento (29) a ottocento (29) quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (36).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- (24) Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002.
- (25) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
- (26) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (27) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.
- (28) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (29) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
- (30) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.
- (31) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.
- (32) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.
- (33) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
- (34) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.
- (35) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.
- (36) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
- (37) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (38) Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.
- (39) Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
- (40) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

---

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (41)

In vigore dal 28 gennaio 2003

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(41) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

---

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (42)

In vigore dal 2 febbraio 2006

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per

una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(42) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

---

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale (43)

In vigore dal 4 novembre 2016

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (46)

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (44)

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (45)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(43) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(44) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(45) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

(46) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

---

Art. 25-sexies Abusi di mercato (47)

In vigore dal 12 maggio 2005

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(47) Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

---

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (48)

In vigore dal 15 maggio 2008

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(48) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

---

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (50) (49)

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (51)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(49) Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(50) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(51) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

---

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (52)

In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(52) Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

---

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (53)

In vigore dal 16 agosto 2011

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(53) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In precedenza l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

---

Art. 25-undecies. Reati ambientali (54)

In vigore dal 29 maggio 2015

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (55)

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (55)

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (56)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (56)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (56)

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (56)

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (56);

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (57)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(54) Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(55) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(56) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(57) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

---

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (58)  
In vigore dal 19 novembre 2017

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (59)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (59)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (59)

(58) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

(59) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

---

Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia (60)

In vigore dal 12 dicembre 2017

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(60) Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

---

Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (61)

In vigore dal 17 maggio 2019

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(61) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

---

Art. 26. Delitti tentati

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

---

Capo II  
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE  
SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

---

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

---

Art. 29. Fusione dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

---

Art. 30. Scissione dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

---

#### Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

## Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

---

## Art. 33. Cessione di azienda

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

---

Capo III  
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
SEZIONE I  
Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

---

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

In vigore dal 4 luglio 2001

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

---

SEZIONE II  
Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

In vigore dal 4 luglio 2001

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

---

### Art. 37. Casi di improcedibilità

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

---

### Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
  2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
    - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
    - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
    - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
- 

### Art. 39. Rappresentanza dell'ente (62)

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
  - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
  - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  - c) la sottoscrizione del difensore;
  - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella

cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

(62) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

---

#### Art. 40. Difensore di ufficio

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

---

#### Art. 41. Contumacia dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

---

#### Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

---

#### Art. 43. Notificazioni all'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. (63)

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

(63) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

---

### SEZIONE III

#### Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

## SEZIONE IV

### Misure cautelari

#### Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

---

#### Art. 46. Criteri di scelta delle misure

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

---

#### Art. 48. Adempimenti esecutivi

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

---

#### Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione

pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

---

#### Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

---

#### Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

In vigore dal 31 gennaio 2019

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. (64)

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. (65)

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

(64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(65) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

---

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

---

Art. 53. Sequestro preventivo

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che

gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. (66)

(66) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

---

#### Art. 54. Sequestro conservativo

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

---

### SEZIONE V

#### Indagini preliminari e udienza preliminare

#### Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

---

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

---

Art. 57. Informazione di garanzia

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

---

Art. 58. Archiviazione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

---

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

---

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

---

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

---

## SEZIONE VI

### Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

---

#### Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

---

#### Art. 64. Procedimento per decreto

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

---

## SEZIONE VII

### Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

---

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

---

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

---

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

---

#### Art. 69. Sentenza di condanna

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

---

#### Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

---

### SEZIONE VIII

#### Impugnazioni

#### Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

---

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

---

Art. 73. Revisione delle sentenze

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

---

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

---

#### Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (67) (68)

In vigore dal 1 luglio 2002

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

---

(67) Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2002.

(68) Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

#### Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

In vigore dal 4 luglio 2001

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

---

#### Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

---

## Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

In vigore dal 4 luglio 2001

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

---

## Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

---

#### Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (69) (70)

In vigore dal 30 marzo 2003

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. ]

(69) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(70) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

---

#### Art. 81. Certificati dell'anagrafe (71) (72)

In vigore dal 30 marzo 2003

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria. ]

(71) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(72) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

---

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (73) (74)

In vigore dal 30 marzo 2003

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. ]

(73) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(74) Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l'art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

---

## Capo IV

### Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

In vigore dal 4 luglio 2001

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono,

in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

---

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza In vigore dal 4.07.01

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

---

Art. 85. Disposizioni regolamentari (76) In vigore dal 30 marzo 2003

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; (75)]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(75) Lettera abrogata dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(76) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

## ALLEGATO 2

Nel presente allegato si riportano numero e titolo degli articoli del Decreto Legislativo n. 231/01 che elencano i reati – presupposto, seguiti dal testo del relativo articolo del Codice Penale, del Codice Civile o del testo di legge che individua la fattispecie richiamata dal Decreto Legislativo stesso e un breve commento.

**ART. 24. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO  
O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O  
DI UN ENTE PUBBLICO**

**Art. 316 c.p. Malversazione a danno dello Stato.**

*Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La condotta consiste quindi nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

L'elemento materiale della condotta è integrato dall'ottenimento legittimo di somme pubbliche destinate a finalità di pubblico interesse e dall'uso distorto delle risorse legittimamente ottenute.

Lo scopo di pubblico interesse, in vista del quale il denaro pubblico viene erogato, è individuato esclusivamente dall'ente pubblico, non potendosi ammettere alcuna sovrapposizione di una diversa valutazione da parte del privato che beneficia del finanziamento.

La funzione di tale reato è sanzionare la violazione del rapporto fiduciario tra ente pubblico erogante e privato fruitore del contributo.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato si configura nei casi in cui -mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta sia di minore gravità e non integri né il raggio né l'artificio, estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 bis c.p.

**Art. 640 c.p. Truffa.**

Il Decreto prevede soltanto l'ipotesi di cui al comma due, numero 1, ovvero sia la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*

*2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*

*La fattispecie prevista dalla norma, come detto, è solo quella in cui un soggetto si procuri un ingiusto profitto cagionando un danno alla Stato o ad altro ente pubblico, inducendone in errore i rappresentanti.*

*Il bene tutelato da tale norma è l'integrità del patrimonio dello Stato, e gli elementi della condotta materiale, necessari e sufficienti affinché si configuri il reato, sono gli artifici e i raggiri, l'induzione in errore, l'ingiusto profitto e l'altrui danno.*

*Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione, ovvero nel caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di imposte.*

**Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale tipologia di reato si differenzia dalla truffa aggravata ai danni dello Stato soltanto per l'oggetto materiale della condotta, che riguarda l'ottenimento illegittimo di contributi e sovvenzioni, finanziamenti e mutui agevolati, e può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione, nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni, nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

**Art. 640-ter c.p. Frode informatica.**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto, se una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza alterasse i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa, oppure realizzasse alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

#### **ART. 24 BIS. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Tale articolo è stato aggiunto al Decreto Legislativo 231/01 dall'art. 7 della legge 48/2008, ed ha esteso la responsabilità penale delle persone giuridiche ai reati informatici più gravi.

#### **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La norma sanziona il comportamento di chi accede illegalmente, intenzionalmente e senza diritto, a tutto o parte di un sistema informatico, e si riferisce sia al fatto di chi

accede abusivamente ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, che a chi sia penetrato legittimamente nel sistema, ma ivi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma prevede una serie di ipotesi aggravate che si distinguono per la specifica qualità soggettiva dell'agente, per l'elevato grado di pericolosità sociale dell'azione criminosa, per la gravità delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta e per l'importanza rivestita dal sistema informatico in funzione degli interessi della collettività.

**Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.*

**Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Le fattispecie di cui alla presente norma e a quella precedente potrebbero trovare applicazione, per quanto di interesse, qualora un soggetto in posizione apicale o subordinata all'interno di un'organizzazione aziendale si appropriasse illegittimamente di informazioni riguardanti una società concorrente, utilizzando strumenti informatici.

**Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

**Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Il reato punisce l'attentato all'integrità dei sistemi, concretatesi in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione e la soppressione dei dati informatici, aggravato nell'ipotesi prevista dalla norma seguente, nel caso in cui il servizio informatico danneggiato sia di pubblica utilità.

**Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

**Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

**ART. 24 TER. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il presente articolo è stato inserito nel testo del Decreto 231/01 dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

**Art. 416 c.p. Ente per delinquere.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'ente sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'ente, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da*

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies]

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

### **Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politicomafioso.**

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

**Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

**Art. 74 D.P.R. 309/90. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**Art. 407 c.p.p., co. 2, lett.A, numero 5.**

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

## **ART. 25. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE**

### **Art. 317 c.p. Concussione.**

*Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrebbe ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un collaboratore concorresse nel reato del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigessero prestazioni non dovute, e sempre che da tale comportamento derivasse in qualche modo un vantaggio per l'ente stesso.

Nella concussione il Pubblico Ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere il privato a corrispondere l'utilità, senza che intervenga alcun accordo tra i due, elemento proprio del reato di corruzione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici, dipendenti o privati, che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

**Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

**Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

I due reati di cui sopra (artt. 318 e 319 c.p.) si configurano nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio, anche con riferimento ad atti già compiuti.

Il reato di corruzione sussiste dunque sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

Sono esempi di corruzione: vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione ovvero ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione a seguito del pagamento di "tangenti"; ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione, di autorità di controllo e/o di vigilanza a fronte della dazione o della promessa di benefici.

**Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

**Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato chi, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un Magistrato, ma anche un Cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

**Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

*Le disposizioni degli 'articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

La nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del Pubblico Ufficiale.

Soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Il reato richiede il concorso necessario tra il pubblico ufficiale e l'extraneus, anche per il tramite di intermediari.

**Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (5):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità <sup>(3)</sup>.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**ART. 25-BIS.FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O  
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

**Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:*

*chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

#### **454. Alterazione di monete.**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

#### **Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

#### **Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale

carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

**Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

**Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

### **ART. 25-BIS.1.DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

#### **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

#### **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

#### **514. Frodi contro le industrie nazionali.**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

#### **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

#### **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

**Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

## ART. 25-TER. REATI SOCIETARI

### **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, e la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge.

#### **Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*  
Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

### **Art. 2623 c.c. Falso in prospetto.**

L'art. 2623 del Codice Civile, richiamato dal Decreto Legislativo in esame, è stato abrogato dalla Legge n. 262, del 28.12.2005, che ha aggiunto al Decreto Legislativo

n. 58, del 28.02.1998, l'art. 173 bis, che disciplina la fattispecie, ed ha il seguente tenore letterale.

*1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Devono sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

**Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.**

L'art. 2624 del Codice Civile è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedentemente in vigore, tutt'oggi richiamato dalla lettera f) del Decreto Legislativo in esame, si riporta di seguito.

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato, ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

Devono sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione; i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Scuola Agraria e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

#### **Art. 2625 c.c. Impedito controllo.**

Il Decreto prevede soltanto l'ipotesi di cui al secondo comma.

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in*

*misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

#### **Art. 2626 c.c. *Indebita restituzione dei conferimenti.***

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **Art. 2627 c.c. *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.***

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

**Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' configurabile inoltre una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

### **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

### **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

Il primo comma dell'**art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)** qui richiamato è il seguente:

*L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta l'amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*

Il reato è integrato solo se vi è un danno per la società o per i terzi, mentre la condotta che non arreca un effettivo pregiudizio ha rilievo soltanto su un piano civilistico.

**Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, ed è integrata dalle seguenti condotte: formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

**Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre*

anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

**Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

**Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Il Decreto prevede soltanto le ipotesi di cui al primo e al secondo comma.

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso il

semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

#### **ART. 25-QUATER.DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

L'art. 25 quater del testo in esame, intitolato "*Delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico*", non fornisce un'elencazione analitica delle fattispecie delittuose, ma, data la varietà di tale categoria di delitti, fa riferimento alle condotte accomunate dalle finalità di terrorismo od everzione dell'ordine democratico previste in diverse norme del Codice Penale e di leggi vigenti nel nostro Stato.

L'art. 270 sexies del Codice Penale definisce condotte con finalità di terrorismo quelle che "*...per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

Con l'espressione *finalità di everzione* (che, all'interno delle fattispecie previste dal Codice Penale, si associa alle finalità di terrorismo) si indicano le attività rivoluzionarie o terroristiche che mirano al sovvertimento radicale dell'ordine costituito.

A titolo meramente esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, rientrano nella previsione dell'art. 25 quater le seguenti ipotesi delittuose: chi nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli

ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato o chi nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società (**art. 270 c.p.**); chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 270 bis c.p.**); chi addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali (**art. 270 quinquies c.p.**); chi attentava alla vita o all'incolumità di una persona (**art. 280 c.p.**) ovvero compie fatti diretti a danneggiare cose mobili e immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali (**art. 280 bis c.p.**); chi pone in essere atti di spionaggio, attentava alla libertà dello Stato o al Presidente della Repubblica (**artt. 276 e 282 c.p.**); chi commette sequestro di persona (**289 bis**); chi pubblicamente vilipende la Repubblica, le istituzioni costituzionali, le Forze Armate, la Nazione Italiana, la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato vilipendio (**artt. 290, 291 e 292 c.p.**); chi acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un delitto (**art. 648 c.p.c**); chi sostituisce o trasferisce denaro o beni provenienti da delitto per ostacolare identificazione della loro provenienza (**art. 648 bis c.p.**).

La legge trova inoltre applicazione (art. 25 quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 2 della suddetta Convenzione, ratificata in Italia dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7, punisce "...chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua

*natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa".*

Le Convenzioni richiamate nell'allegato della Convenzione sono: la Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970); la Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971); la Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 14 dicembre 1973); la Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 17 dicembre 1979); la Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980); il Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988); la Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988); il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988); la Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 15 dicembre 1997).

#### **ART. 25-QUATER.1.PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto nel testo in esame l'art. 25-quater 1, intitolato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", che richiama soltanto il seguente **art. 583-bis del Codice Penale:**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

#### **ART. 25-QUINQUES.DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

##### **Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

##### **Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto <sup>(2)</sup>.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### **Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

**Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

**Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale.**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

**Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

**Art. 601 c.p. Tratta di persone.**

*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante*

inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo <sup>(3)</sup>.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### **Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

#### **Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## ART. 25-SEXIES C.P. ABUSI DI MERCATO

### **Art. 184 Decreto Legislativo 24.02.98, n. 58. Abuso di informazioni privilegiate.**

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

**Art. 185 Decreto Legislativo 24.02.98, n. 58. Manipolazione del mercato.**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due <sup>(1341)</sup> a dodici <sup>(1341)</sup> anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. <sup>(1343)</sup>

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

**ART. 25-SEPTIES OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE  
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Art. 589 c.p. Omicidio colposo.**

*Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].*

**Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

**ART. 25-OCTIES RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA  
ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

**Art. 648 c.p. Ricettazione.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].*

**Art. 648-bis c.p. Riciclaggio.**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza*

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000<sup>(3)</sup>.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **648-ter.1. c.p. Autoriciclaggio.**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui

*all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

#### **ART. 25-NOVIES. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Si riportano per esteso le norme della legge 22 aprile 1941, n. 633, rubricate "Difese e sanzioni penali" richiamate dal Decreto Legislativo 231/01.

#### **Art. 171**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica*

dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)

### **Art. 171-bis**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque

milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

#### **Art. 171-ter**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in

pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; <sup>(236)</sup>

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### **Art. 171-septies**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **Art. 171-octies**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

#### **ART. 25-DECIES.INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## **ART. 25-UNDECIES.REATI AMBIENTALI**

### **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

**Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

**Art. 137 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.**

*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza*

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**Art. 256 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### **Art. 257 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Bonifica dei siti.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Art. 258 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'*articolo 212*, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'*articolo 188-bis*, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'*articolo 193* ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'*articolo 483* del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'*articolo 190*, comma 1, o del formulario di cui all'*articolo 193* da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'*articolo 220*, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'*articolo 189*, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza

del termine stabilito ai sensi della *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

**Art. 259 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Traffico illecito di rifiuti.**

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

**Art. 260 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

[1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**Art. 260-bis Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. <sup>(1195)</sup>

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. <sup>(1195)</sup>

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. <sup>(1192)</sup>

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

**Art. 279 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Sanzioni.**

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai

programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

## **Art. 1 Legge n. 150 del 7 febbraio 1992**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

### **3-bis Legge n. 150 del 7 febbraio 1992.**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

### **Art. 8 Decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007. Inquinamento doloso.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**Art. 9. decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007. Inquinamento colposo.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**ART. 25-DUODECIES.IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

**Art. 12 D. Lgs. 25/07/1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito

con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

*3-quater* Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

*3-quinquies*. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

*3-sexies*. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

*4*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

*4-bis*. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

*4-ter* Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

*5*. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

*5-bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile

ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto

territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

*8-ter La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.*

*8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.*

*8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.*

*9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".*

*9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.*

*9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.*

9-quater I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

**Art. 22 D.Lgs. 25/07/1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi

delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

#### **ART. 25-TERDECIES. RAZZISMO E XENOFOBIA**

##### **Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

**ART. 25-QUATERDECIES. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI  
SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

**Art. 1 L. 13/12/1989, n. 401. Frode in competizioni sportive.**

*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

**Art. 4 L. 13/12/1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.**

*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o*

concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

*4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*